

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 2 dicembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 181.

Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. (25G00187) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Camerata Nuova e nomina del commissario straordinario. (25A06417)..... Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccaforzata e nomina del commissario straordinario. (25A06418)..... Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2025.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Mortara. (25A06419)..... Pag. 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 24 novembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «CCB società cooperativa in liquidazione», in Forlì e nomina del commissario liquidatore. (25A06426)..... Pag. 23

DECRETO 24 novembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Clivia Servizi società cooperativa a r.l.», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore. (25A06427)..... Pag. 24



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 24 novembre 2025.

Giubileo 2025 - Intervento 132 - «Completamento del collegamento tra via Gregorio XI e via Aurelia» - Approvazione progetto esecutivo a fini espropriativi, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, adozione della variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 57). (25A06397). *Pag.* 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, «Pyzchiva». (Determina n. 1600/2025). (25A06384). *Pag.* 35

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Vezvuo». (Determina n. 1601/2025). (25A06385). *Pag.* 38

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di omalizumab, «Omlyclo». (Determina n. 1602/2025). (25A06386). *Pag.* 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zopiclone, «Zopiclone Olpha». (25A06365). *Pag.* 44

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rame tetramibi tetrafluoroborato, «Medi-Mibi». (25A06366). *Pag.* 44

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodopa Carbidopa Hexal». (25A06367). *Pag.* 44

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril, «Ramipril EG». (25A06394). *Pag.* 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di etinilestradiolo/drospirenone, «Bravela». (25A06395). *Pag.* 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di disodio clodronato/lidocaina cloridrato, «Clobiox». (25A06396). *Pag.* 46

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di isosorbide-5-mononitrato, «Monoket». (25A06407). *Pag.* 46

Rettifica del titolo relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 726/2025 del 10 novembre 2025, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di escitalopram, «Entact». (25A06428) *Pag.* 46

Rettifica del titolo relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 725/2025 del 10 novembre 2025, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di escitalopram, «Cipralex». (25A06429). *Pag.* 46

**Commissione di garanzia
degli statuti e per la trasparenza
e il controllo dei rendiconti
dei partiti politici**

Statuto del partito politico «Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea» (25A06303) *Pag.* 47

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (25A06527). *Pag.* 60

Ministero dell'interno

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (25A06408) *Pag.* 60

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (25A06409) *Pag.* 61

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (25A06410) *Pag.* 61

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (25A06411) *Pag.* 61



Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (25A06412) Pag. 61

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (25A06413) Pag. 61

Classificazione di un prodotto esplosivo (25A06414) Pag. 62

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (25A06415) Pag. 62

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (25A06416) Pag. 63

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Comunicato relativo al decreto 10 novembre 2025 - Rideterminazione del riparto delle risorse destinate agli interventi del Fondo IPCEI a sostegno dei progetti IPCEI «Idrogeno 1», «Idrogeno 2», «Idrogeno 4», «Infrastrutture digitali e servizi cloud», «Microelettronica 2». (25A06430) Pag. 63

Comunicato relativo all'avviso 18 novembre 2025 - Riapertura degli sportelli per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori delle aree di crisi industriale di Gela, di Venezia e di Massa-Carrara e conferma della chiusura dello sportello relativo ai territori dell'area di crisi del polo produttivo dell'area costiera livornese. (25A06431) Pag. 63

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Criteri di riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025 per la promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia. (25A06425) Pag. 64

Criteri di riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025, per la promozione e realizzazione di progetti e iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico. (25A06432) Pag. 64





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 181.

Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 577 è inserito il seguente:

«Art. 577-bis (Femminicidio). — Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici»;

b) all'articolo 572:

1) al primo comma, dopo le parole: «o comunque convivente» sono inserite le seguenti: «ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»;

c) dopo l'articolo 572 è inserito il seguente:

«Art. 572-bis (Confisca). — Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a

norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato»;

d) all'articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà»;

e) all'articolo 593-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»;

f) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter) è inserito il seguente:

«5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»;

g) all'articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»;

h) all'articolo 612-ter, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».



Art. 2.

Relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nella presente legge, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché di quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.

Art. 3.

Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono altresì attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale»;

b) all'articolo 90-bis, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter, comma 2»;

c) dopo l'articolo 90-bis.1 è inserito il seguente:

«Art. 90-bis.2 (*Ulteriori informazioni alla persona offesa*). — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico

per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-*quater*»;

d) all'articolo 90-ter, comma 1-bis:

1) dopo le parole: «nella forma tentata,» sono inserite le seguenti: «aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata,» e dopo le parole: «articoli 572» sono inserite le seguenti: «, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;

2) le parole: «e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 612-bis e 612-ter»;

3) le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma,»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione»;

e) all'articolo 91, comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati.»;


f) all'articolo 267, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis del codice penale o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609-ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale»;

g) all'articolo 275:

1) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando» sono sostituite dalla seguente: «Ferma», al terzo periodo le parole: «di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter» sono sostituite dalle seguenti: «indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo e nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma,» e l'ultimo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e al delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-*quinquies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo



comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari»;

h) all'articolo 282-bis, comma 6, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «mille»;

i) all'articolo 282-ter, commi 1 e 2, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «mille»;

l) all'articolo 299, comma 2-bis, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «nonché quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione»;

m) all'articolo 309, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore»;

n) all'articolo 310, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore»;

o) all'articolo 316:

1) al comma 1-bis, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza»;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero può chiedere, previa indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile»;

p) all'articolo 362, comma 1-ter:

1) le parole: «tentata, o» sono sostituite dalle seguenti: «tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché»;

2) dopo le parole: «articoli 572,» sono inserite le seguenti: «593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;

3) le parole: «e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 612-bis e 612-ter»;

4) le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma»;

5) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale»;

q) all'articolo 362-bis, comma 1:


1) le parole: «, nell'ipotesi di delitto tentato, o» sono sostituite dalle seguenti: «del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché»;

2) dopo le parole: «articoli 558-bis, 572,» sono inserite le seguenti: «593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;

3) le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma»;

r) all'articolo 444, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio»;



s) all'articolo 447:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'altra parte,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-*quater*,» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni»;

2) al comma 2, dopo le parole: «il difensore» sono inserite le seguenti: «nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, la persona offesa o il suo difensore»;

t) all'articolo 499, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria»;

u) all'articolo 539, comma 2-*bis*, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza»;

v) all'articolo 656, comma 9, lettera a), le parole: «, 572, secondo comma, 612-*bis*, terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «e».

2. L'articolo 64-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 64-*bis* (Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie). — 1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti

di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale. Alle stesse autorità giudiziarie è altresì trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice».

Art. 4.


*Tutela degli orfani di femminicidio
in caso di relazione affettiva*

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera b), le parole da: «tale condizione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti»;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole da: «relazione affettiva» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti».

2. All'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché a seguito del reato di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale».



3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in euro 280.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 5.

Modifiche in materia di ordinamento penitenziario

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1-*quater*, primo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-*bis*,» e le parole: «e 609-*undecies* del codice penale solo sulla base» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*undecies* e 612-*bis*, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza.»;

2) al comma 2-*bis*, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-*sexies*, comma 2»;

b) all'articolo 30-*ter*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nel caso di condannati minori di età per il reato previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale, la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione»;

c) al titolo I, capo VI, dopo l'articolo 58-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«Art. 58-*sexies* (Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti). —

1. Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, per il delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,

609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, quando al condannato o all'internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione.

2. Quando al condannato o all'internato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice o per il delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, la comunicazione di cui al comma 1 è data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto, se questi ne hanno fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, indicando il recapito anche telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione».

Art. 6.

Campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti


1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono promuovere campagne di sensibilizzazione in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, possono sostenere iniziative formative e didattiche volte a evidenziare i rischi derivanti dall'uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale.

Art. 7.

Linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti

1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti, presso il Ministero della salute è istituito un tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consi-



glio dei ministri, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno nonché da esperti con comprovata esperienza in materia di sostanze stupefacenti.

2. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spese. Al funzionamento del tavolo tecnico permanente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica

1. All'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale formazione si svolge in sede nazionale e decentrata e ha ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione è multidisciplinare ed è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 è obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse».

2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo, dispone che l'aggiornamento periodico dei professionisti sanitari sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Art. 9.

Introduzione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di accesso ai centri antiviolenza

1. Nel capo I del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 5-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 5-ter (Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza). — 1. Le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento».

Art. 10.

Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:


«2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 6, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero».

Art. 11.

Disposizioni sulla registrazione a debito

1. All'articolo 59, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «costituenti reato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, e 577-bis del codice penale».



2. Non si fa luogo al rimborso di somme già corrisposte dal creditore all'amministrazione finanziaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, del codice penale.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 900.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 12.

Garanzie di accesso delle donne vittime di violenza di genere al patrocinio a spese dello Stato

1. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «di cui agli articoli 572,» sono inserite le seguenti: «575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 13.

Disposizioni di coordinamento

1. In tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'articolo 577-bis del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio.

2. All'articolo 5, comma 3, della legge 5 maggio 2022, n. 53, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) femminicidio di cui all'articolo 577-bis del codice penale».

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ROCELLA, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

ALBERTI CASELLATI, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1433):

Presentato dal Ministro della giustizia Carlo NORDIO, dal Ministro dell'interno Matteo PIANTEDOSI, dal Ministro per la famiglia, natalità e pari opportunità Eugenia Maria ROCCELLA, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI (Governo MELONI-I), il 31 marzo 2025.

Assegnato alla Commissione 2^a (Giustizia), in sede redigente, il 31 marzo 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro).

Nuovamente assegnato alla Commissione 2^a (Giustizia), in sede referente, il 18 giugno 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro).

Esaminato dalla Commissione 2^a (Giustizia), in sede redigente, il 9 aprile 2025, il 17, il 18 e il 19 giugno.

Esaminato dalla Commissione 2^a (Giustizia), in sede referente, il 19, il 25 e il 26 giugno 2025, il 1° e il 2, l'8, il 9, il 15, il 16 e il 17 luglio 2025.

Esaminato in Aula il 22 luglio 2025 e approvato il 23 luglio 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2528):


Assegnato alla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 25 luglio 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), XII (Affari sociali) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 1° e il 28 ottobre 2025, il 4, il 5, l'11 e il 18 novembre 2025.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 25 novembre 2025.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni



ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riportano gli articoli 572, 585, 593-ter, 609-ter, 612-bis e 612-ter del codice penale, come modificati dalla presente legge:

«Art. 572 (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*). — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente *ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione*, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.».

«Art. 585 (*Circostanze aggravanti*). — Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

«Art. 593-ter (*Interruzione di gravidanza non consensuale*). — Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpo con l'inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.».

«Art. 609-ter (*Circostanze aggravanti*). — La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-ter.1) *come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali;*

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.».

«Art. 612-bis (*Atti persecutori*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici 6.


La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

«Art. 612-ter (*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.



La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Note all'art. 3:

— Si riportano gli articoli 33-ter, 90-bis, 90-ter, 91, 267, 275, 282-bis, 282-ter, 299, 309, 310, 316, 362, 362-bis, 444, 447, 499, 539 e 656 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge:

«Art. 33-ter (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). — 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80 del medesimo testo unico.

1-bis. Sono altresì attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale.

2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.».

«Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa). — 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter, comma 2;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile;

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;

p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;


p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.».

«Art. 90-ter (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione). — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato 3.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-ocies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del codice penale. Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.».

«Art. 91 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato). — 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati, ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.».

«Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). — 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'in-



tercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. *Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis del codice penale o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609-ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale.*

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.»

«Art. 275 (Criteri di scelta delle misure). — 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. *Ferma l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva*

irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo e nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma, e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.


3.1. *Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari.*

3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inadeguata, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1.

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere



ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

5.».

«Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare). — 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.».

«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero

di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa convivente o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.».

«Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure). — 1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 nonché quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. *La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.*

2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.

2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter), l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. De-



corso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.

3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.

3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.

4. Fermo quanto previsto, dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.

4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.

4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3.».

«Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva). — 1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.

3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall'articolo 582.

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a nor-

ma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater.

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione 6.

7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta.

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.

9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differece la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.

10-bis. I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

«Art. 310 (Appello). — 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.

2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta



giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.

2-bis. *I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.*

3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.»

«Art. 316 (*Presupposti ed effetti del provvedimento*). — 1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da *relazione affettiva anche senza stabile convivenza*, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.

1-ter. *Quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero può chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile.*

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.»

«Art. 362 (*Assunzione di informazioni*). — 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla

persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. *Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale.*

1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.»

«Art. 362-bis (*Misure urgenti di protezione della persona offesa*). — 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.


3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.»

«Art. 444 (*Applicazione della pena su richiesta*). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

1-quater. *Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in*



udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.»

«Art. 447 (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari). — 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-quater, fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.»

«Art. 499 (Regole per l'esame testimoniale). — 1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.

3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.

6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.

6-bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.»

«Art. 539 (Condanna generica ai danni e provvisoria). — 1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.

2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoria nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisoria in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisoria accordata.»

«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). — 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.


4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di



trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione 8. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto 9. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis e 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c).

9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975,

n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.»

Note all'art. 4:

— Si riportano gli articoli 12 e 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122 recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.158 del 8 luglio 2016, come modificati dalla presente legge:

«Art. 12 (Condizioni per l'accesso all'indennizzo). — 1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

a);

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisorio; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11;


e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza.

1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis.

Art. 13 (Domanda di indennizzo). — 1. La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua re-



sponsabilità oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da *relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti*;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di centoventi giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.»

— Si riporta l'articolo 76 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002, come modificato dalla presente legge:

«Art. 76 (*Condizioni per l'ammissione*). — 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 575, *aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata, 583-bis, 609-bis, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo.

4-*quater*. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del

procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4-*quater*. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da *relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché a seguito del reato di cui all'articolo 577-bis del codice penale* possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.»


— La legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante: «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1 febbraio 2018.

Note all'art. 5:

— Si riportano gli articoli 4-bis e 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 agosto 1975, come modificati dalla presente legge:

«Art. 4-bis (*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies* e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi



dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta


collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.

2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. *Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2.*

2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in



cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruizione e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio.

2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-bis.».

«Art. 30-ter (Permessi premio). — 1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

1-bis.

2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non può eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione.

2-bis. Nel caso di condannati minori di età per il reato previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione.

3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'art. 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30-bis.

8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.».

Note all'art. 8:

— Si riporta l'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168 recante: «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 aprile 2023, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 (Iniziativa formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica). — 1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predisporre apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.


2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Tale formazione si svolge in sede nazionale e decentrata e ha ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione è multidisciplinare ed è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori.

2-bis. La partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 è obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse.».

— Si riportano gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992:

«Art. 16-bis (Formazione continua). — 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali è realizzato attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'età pediatrica nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente, e multiprofessionali nonché su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici.

2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione



continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter.

2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale.

Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione continua).

— 1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da 25 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione.

2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione, in conformità agli accordi e alle intese sancite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alla durata della sperimentazione, individua i crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali. La Commissione definisce altresì i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua.»

Note all'art. 10:

— Si riportano gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 recante: «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.66 del 20 marzo 2006, come modificati dalla presente legge:

«Art. 2 (Titolarità dell'azione penale). — 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.

2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.»

«Art. 6 (Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello). — 1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.


1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.»

Note all'art. 11:

— Si riporta l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 recante: «Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.99 del 30 aprile 1986, come modificato dalla presente legge:

«Art. 59 (Registrazione a debito). — 1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del



patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;

d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, *nonché, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, e 577-bis del codice penale.*».

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si vedano le note all'articolo 4 della presente legge.

Note all'art. 13:

— Si riporta l'articolo 575 del codice penale:

«Art. 575 (Omicidio). — Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.».

— Si riporta l'articolo 5 della legge 5 maggio 2022, n. 53 recante: «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.120 del 24 maggio 2022, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia). — 1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, è rilevata, per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale;

a-bis) femminicidio di cui all'articolo 577-bis del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale;

d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;

e) atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-quarter del codice penale e corruzione di minorenni di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;

f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;

i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;

l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-bis del codice penale;

m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;

n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;

o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-ter del codice penale;

p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale;

t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale;

u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;

aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;


dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.».

25G00187



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 novembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Camerata Nuova e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Camerata Nuova (Roma);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Camerata Nuova (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Aldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Camerata Nuova (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 settembre 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 2 ottobre 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camerata Nuova (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Aldi, Viceprefetto in quiescenza.

Roma, 3 novembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A06417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 novembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccaforzata e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Roccaforzata (Taranto);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate, con atti separati presentati al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;


Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccaforzata (Taranto) è sciolto.



Art. 2.

La dott.ssa Simona Sannino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccaforzata (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 maggio 2023 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti contemporaneamente al protocollo dell'ente in data 29 settembre 2025.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri, personalmente o per il tramite di persona all'uopo delegata, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il viceprefetto vicario di Taranto, per il prefetto temporaneamente assente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 30 settembre 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccaforzata (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Simona Sannino, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Taranto.

Roma, 3 novembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A06418

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 novembre 2025.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Mortara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2025, con il quale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Mortara (Pavia) è stato sciolto, per decesso del sindaco;

Considerato che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale e la giunta rimangono in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 settembre 2025, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 30 luglio 2025, nominare un commissario straordinario, così come previsto dall'art. 141, comma 3, del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dottor Giorgio Franco Zanzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Mortara (Pavia) fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 30 luglio 2025, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mortara (Pavia), ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; a causa del decesso del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

Successivamente, dieci consiglieri su sedici assegnati dalla legge all'ente, hanno presentato le proprie dimissioni dalla carica con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 settembre 2025.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, in quanto a seguito delle dimissioni di oltre la metà dei consiglieri non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile con il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva.


Si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 30 luglio 2025, alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune di Mortara (Pavia) nella persona del dottor Giorgio Franco Zanzi, prefetto in quiescenza.

Roma, 3 novembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A06419



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 24 novembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «CCB società cooperativa in liquidazione», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «CCB società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota dell'11 agosto 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.197.799,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 1.988.283,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 137.166,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, da un atto di pignoramento presso terzi del Tribunale di Forlì, da un provvedimento di sfratto esecutivo, nonché dalla presenza di debiti verso dipendenti per mancato pagamento di retribuzioni, da debiti previdenziali e tributari ed in ultimo da un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale con udienza fissata il 26 novembre 2025;

Considerato che in data 26 agosto 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:


Art. 1.

1. La società cooperativa «CCB società cooperativa in liquidazione», con sede in Forlì (FO) (codice fiscale 00347620403), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Dante Gismondi, nato a Ravenna (RA) il 26 gennaio 1971 (codice fiscale GSMM-TD71A26H199X), ivi domiciliato in via Raul Gardini n. 20.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.



2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06426

DECRETO 24 novembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Clivia Servizi società cooperativa a r.l.», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze della revisione dell'Unione nazionale cooperative, conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Clivia Servizi società cooperativa a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.491.917,00, si riscontra una massa debitoria di euro 6.042.433,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.896.132,00;

Considerato che in data 16 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Preso atto che l'Unione nazionale cooperative, associazione nazionale di rappresentanza cui l'ente aderisce, ha comunicato di non avere professionisti sul territorio da proporre e quindi di rinunciare alla segnalazione di una terna ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Clivia Servizi società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria (RC) (codice fiscale 02973100809), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Maria Poeta, nato a Santo Stefano in Aspromonte (RC) il 17 aprile 1967 (codice fiscale PTOSFN67D171371Q), domiciliato in Reggio Calabria (RC), via del Torrione n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06427



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 24 novembre 2025.

Giubileo 2025 - Intervento 132 - «Completamento del collegamento tra via Gregorio XI e via Aurelia» - Approvazione progetto esecutivo a fini espropriativi, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, adozione della variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 57).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura MIC3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo

conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Programma dettagliato);

Richiamato l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024, che dispone che il Commissario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ed azioni ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021; [*Omissis*]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [ndr Società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

Visti, altresì:

la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

il testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;



il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

la legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022» con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 61 a 68 dell'art. 9;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il consiglio comunale ha approvato il Nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

il regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Giunta capitolina n. 306 del 7 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

la direttiva di Giunta capitolina di Roma Capitale in materia di contratti e appalti n. RC/1287 del 20 gennaio 2015;

la convenzione tra Società Giubileo e Astral S.p.a. per la disciplina del ruolo di soggetto attuatore con riferimento all'intervento 132 del Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sottoscritta in data 11 settembre 2023;

la Convenzione tra Roma Capitale, Regione Lazio e Astral S.p.a. per la disciplina del ruolo di soggetto attuatore con riferimento all'intervento 132 del Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta capitolina n. 551 del 23 dicembre 2024, sottoscritta dalle parti in data 15 gennaio 2025;

l'ordinanza commissariale n. 17/2025 del 10 aprile 2025 che, ferma restando la titolarità della potestà espropriativa amministrativa in capo a Roma Capitale, ha delegato, in deroga all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, la società Astral S.p.a., soggetto attuatore dell'intervento ID

132, all'adozione del decreto di esproprio, all'esito al compimento degli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione dei procedimenti espropriativi, in osservanza di ogni normativa vigente in materia, per conto e nell'interesse di Roma Capitale;

l'*addendum* alla sopra richiamata Convenzione del 15 gennaio 2025, con il quale, ferma restando la titolarità del potere espropriativo in capo a Roma Capitale, sono stati delegati tutte le facoltà, attività e i compiti propri dell'amministrazione capitolina strumentali all'esercizio della funzione espropriativa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese la possibilità di stipulare con i soggetti proprietari eventuali atti di cessione volontaria di beni o di costituzione di servitù occorrenti per la realizzazione dell'intervento, oltre alle connesse attività di trascrizione e voltura catastali in favore di Roma Capitale, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta capitolina n. 130 del 10 aprile 2025 e successivamente sottoscritta, da ultimo, in data 8 ottobre 2025;

Premesso che:

tra le opere previste nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Elenco interventi del programma dettagliato», è stato approvato, tra gli interventi identificati come essenziali, l'intervento ID n. 132 «Completamento del collegamento tra via Gregorio XI e via Aurelia», CUP C81B22002500001, finanziamento previsto euro 4.800.000,00 (euro 4.022.000,00 risorse Giubileo, euro 778.000,00 fondi di bilancio comunale), rispetto al quale Roma Capitale svolge la funzione di soggetto proponente e Astral S.p.a. assume il ruolo di soggetto attuatore;

l'intervento persegue la finalità di completare il collegamento stradale tra via L. Giorgeri, sita a nord della via Aurelia, e via Gregorio XI, sita a sud della via Aurelia. In particolare, l'intervento è costituito da:

una rotatoria a due bracci, che svincola via Gregorio XI e via L. Giorgeri;


i due bracci di allaccio di cui sopra;

la rete fognante interessata dalla viabilità in costruzione;

una vasca di laminazione delle portate di pioggia;

l'illuminazione della viabilità realizzata;

Considerato che la destinazione catastale dei terreni oggetto di intervento è a seminativo, come meglio individuata nell'elaborato H004 - planimetria, allegato al Progetto esecutivo dell'intervento, al catasto terreni



e al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 415 allegato C; dall'ispezione della banca dati informatizzata, per le suddette particelle si rilevano i seguenti dati censuari:

Elementi caratteristici della proprietà								
Zona			Prop.				Redditi	
n.	Comune	FG	Mappale	Proprietario	Qualità	Sup	Domenicale	Agrario
1	Roma	415	906a	Realmonte Secondaria SpA	Sem 2	4150	50,28	24,65
2	Roma	415	812	Realmonte Secondaria SpA		180		
3	Roma	415	909	Realmonte Secondaria SpA	Orto irriguo	62	2,11	0,53
4	Roma	415	912	Realmonte Secondaria SpA	Area Rurale	158		
5	Roma	415	947	Realmonte Gestione Immobiliare srl	Sem 2	2256	30,97	15,18
6	Roma	415	949	Realmonte Gestione Immobiliare srl	Sem 2	15944	193,18	94,7
7	Roma	415	2243a	Realmonte Impianti Sportivi	Ente Urbano	4235		
8	Roma	416	2243b	Realmonte Impianti Sportivi	Ente Urbano	4235		
9	Roma	415	908	Mandela S.r.l.	Orto irriguo	70	2,38	0,6
10	Roma	415	910	Mandela S.r.l.	Orto irriguo	148	5,04,1,26	
11	Roma	415	913	Mandela S.r.l.	Area Rurale	1640		
12	Roma	415	884/A	Comune di Roma	Strada	1640		
13	Roma	415	2242	Comune di Roma	Ente Urbano	1038		
14	Roma	415	2243	Comune di Roma	Ente Urbano	4235		
15	Roma	415	2305	Comune di Roma	Pascolo arborato	2369	0,86	0,49

per i cespiti, non di proprietà di Roma Capitale, si procederà con l'attivazione della procedura di espropriazione per pubblica utilità;

le aree non risultano ricomprese nell'elenco delle aree gravate da usi civici nel territorio di Roma Capitale, come da nota prot. QI/146207/2024 del 16 luglio 2024;

le aree, nel Piano regolatore generale vigente approvato con delibera del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva delibera del Commissario straordinario n. 48 del 7 giugno 2016 di presa d'atto del disegno definitivo, ricadono, come riportato nel certificato di destinazione urbanistica, art. 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, in:

elaborati prescrittivi:

1. Sistemi e regole:

parte sistema ambientale, Agro romano: aree agricole (articoli 68, 74 N.T.A.);

parte sistema ambientale, aree naturali protette: parchi istituiti, di cui una minima parte destinato a strade (infrastrutture per la mobilità) del Sistema dei servizi e delle infrastrutture (art. 69, 89, 90 N.T.A.).

2. Rete ecologica:

parte compreso nella componente primaria A (art. 72 N.T.A.), interessato dal reticolo idrografico principale e secondario;

parte compreso nella componente secondaria B (art. 72 N.T.A.), interessato dal reticolo idrografico principale.

Elaborati gestionali:



3. G1. Carta per la qualità: (D.A.C. 60 del 27 giugno 2024)

parte parchi istituiti.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1 delle N.T.A. sull'immobile non risultano individuati elementi articolati dalla lettera a) alla lettera g).


4. G8. Standard urbanistici:

nessuna indicazione.

in data 13 giugno 2024 con prot. n. 17280/2024 Astral S.p.a. ha indetto conferenza dei servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni in forma semplificata e modalità asincrona, finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento ID n. 132 recante «Completamento del collegamento tra via Gregorio XI e via Aurelia»;

il Progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO TRA VIA GREGORIO XI E VIA AURELIA														
CODICE PROGETTO	COD. ELABORATO - NOME FILE													
			macro opera	progressivo		ambito/opera	progressivo		disciplina	tipo elaborato	progressivo	revisione		
CAPITOLO A - PARTE GENERALE														
A000-T00PG00GENEE01_E	A000	T	0	0	PG	0	0	GEN	EE	0	1	E	Elenco elaborati	Relazione
A001-T00PG00GENRE01_D	A001	T	0	0	PG	0	0	GEN	RE	0	1	D	Relazione generale	Relazione
A002-T00PG00GENCO01_B	A002	T	0	0	PG	0	0	GEN	CO	0	1	B	Corografia di inquadramento	1:2.000
A003-T00PG00GENPL01_C	A003	T	0	0	PG	0	0	GEN	PL	0	1	C	Planimetria su ortofoto	1:1.000
A004-T00PG00GENPL03_C	A004	T	0	0	PG	0	0	GEN	PL	0	3	C	Planimetria di progetto	1:500
A005-T00PG00GENRE02_A	A005	T	0	0	PG	0	0	GEN	RE	0	2	A	Relazione di sostenibilità	Relazione
A006-T00PG00GENRE03_A	A006	T	0	0	PG	0	0	GEN	RE	0	3	A	Documentazione fotografica	Relazione
CAPITOLO B - RILIEVI TOPOGRAFICI														
B001-T00SG00CRTPV01_B	B001	T	0	0	SG	0	0	CRT	PV	0	1	B	Rilievi topografici zona rotatoria	1:200
B002-T00SG00CRTPV02_B	B002	T	0	0	SG	0	0	CRT	PV	0	2	B	Rilievi topografici zona via Gregorio XI	1:200
B003-T00SG00CRTPV03_B	B003	T	0	0	SG	0	0	CRT	PV	0	3	B	Rilievo topografico integrativo - 2024	varie
B004-T00SG00CRTPV04_A	B004	T	0	0	SG	0	0	CRT	PV	0	4	A	Rilievo topografico zona raccordi	1:200
CAPITOLO C - GEOLOGIA E GEOTECNICA														
C001-T00GE00GEORE01_C	C001	T	0	0	GE	0	0	GEO	RE	0	1	C	Relazione geologica	Relazione
C002-T00GE00GETRE01_A	C002	T	0	0	GE	0	0	GET	RE	0	1	A	Relazione geotecnica	Relazione
C003-T00GE00GETRE02_A	C003	T	0	0	GE	0	0	GET	RE	0	2	A	Relazione di calcolo geotecnica e delle fondazioni delle opere	Relazione
CAPITOLO D - PAESAGGISTICA														
D101-T00IA00AMBRE01_A	D101	T	0	0	IA	0	0	AMB	RE	0	1	A	Relazione paesaggistica	Relazione
D102-T00IA00AMBPL01_A	D102	T	0	0	IA	0	0	AMB	PL	0	1	A	Allegati alla relazione paesaggistica	Relazione
D103-T00IA00AMBRE03_A	D103	T	0	0	IA	0	0	AMB	RE	0	3	A	Relazione vegetazionale	Relazione
D104-T00IA00AMBRE02_A	D104	T	0	0	IA	0	0	AMB	RE	0	2	A	Relazione sul rischio archeologico	Relazione
D105-T00IA00AMBRE04_A	D105	T	0	0	IA	0	0	AMB	RE	0	4	A	Relazione forestale integrativa	Relazione
CAPITOLO E - STRADE														
E001-T00PS00TRARE01_A	E001	T	0	0	PS	0	0	TRA	RE	0	1	A	Relazione tecnica sul progetto stradale	Relazione
E002-T00PS00TRAPL01_C	E002	T	0	0	PS	0	0	TRA	PL	0	1	C	Planimetria di insieme su CTR	1:2.000
E003-T00PS00TRAPL02_C	E003	T	0	0	PS	0	0	TRA	PL	0	2	C	Planimetria di insieme su ortofoto	1:1.000
E004-T00PS00TRAPP01_C	E004	T	0	0	PS	0	0	TRA	PP	0	1	C	Planimetria di progetto su CTR	1:500
E005-P01PS00TRAPP02_C	E005	P	0	1	PS	0	0	TRA	PP	0	2	C	Planimetria di progetto Tav 1	1:200
E006A-P01PS00TRAPP03_C	E006A	P	0	1	PS	0	0	TRA	PP	0	3	C	Planimetria di progetto Tav 2	1:200
E006B-P01PS00TRAPP03_A	E006B	P	0	1	PS	0	0	TRA	PP	0	3	A	Planimetria di progetto Tav 3	1:200
E007-P01PS00TRAPT01_A	E007	P	0	1	PS	0	0	TRA	PT	0	1	A	Planimetria di tracciamento	1:500
E008-P01PS00TRAFP01_A	E008	P	0	1	PS	0	0	TRA	FP	0	1	A	Profilo di progetto Asse 1	1:1.000/100
E009-P01PS00TRAFP02_A	E009	P	0	1	PS	0	0	TRA	FP	0	2	A	Profilo di progetto Asse 3	1:1.000/100
E010-P01PS00TRAFP03_A	E010	P	0	1	PS	0	0	TRA	FP	0	3	A	Profilo di progetto Asse Rotatoria	1:1.000/100
E011-P01PS00TRAFP04_B	E011	P	0	1	PS	0	0	TRA	FP	0	4	B	Profilo di progetto Asse raccordo 1, 2 e 3	1:1.000/100
E012-P01PS00TRASZ01_B	E012	P	0	1	PS	0	0	TRA	SZ	0	1	B	Sezioni di progetto Asse 1	1:200
E014-P01PS00TRASZ03_B	E014	P	0	1	PS	0	0	TRA	SZ	0	3	B	Sezioni di progetto Asse 3 tav 1	1:200
E015-P01PS00TRASZ04_B	E015	P	0	1	PS	0	0	TRA	SZ	0	4	B	Sezioni di progetto Asse 3 tav 2	1:200
E017-P01PS00TRASZ06_B	E017	P	0	1	PS	0	0	TRA	SZ	0	6	B	Sezioni di progetto Asse rotatoria tav 1	1:200
E018-P01PS00TRASZ07_B	E018	P	0	1	PS	0	0	TRA	SZ	0	7	B	Sezioni di progetto Asse rotatoria tav 2	1:200
E019-P01PS00TRASZ08_B	E019	P	0	1	PS	0	0	TRA	SZ	0	8	B	Sezioni di progetto Raccordo 1	1:200



E020-P01PS00TRASZ09_B	E020	P	0	1	PS	0	0	TRA	SZ	0	9	B	Sezioni di progetto Raccordo 2	1:200
E021-P01PS00TRASZ10_B	E021	P	0	1	PS	0	0	TRA	SZ	1	0	B	Sezioni di progetto Raccordo 3	1:200
E022-P01PS00TRACM01_B	E022	P	0	1	PS	0	0	TRA	CM	0	1	B	Computo movimenti terra	-
E023-P01PS00TRAST01_B	E023	P	0	1	PS	0	0	TRA	ST	0	1	B	Sezioni Tipo e particolari costruttivi - tav 1	1:50
E024-P01PS00TRAST02_B	E024	P	0	1	PS	0	0	TRA	ST	0	2	B	Sezioni Tipo e particolari costruttivi -tav 2	VARIE
E025-P01PS00TRAST03_B	E025	P	0	1	PS	0	0	TRA	ST	0	3	B	Sezioni Tipo e particolari costruttivi -tav 3	1:50
E026-T00PS00TRAPN01_C	E026	T	0	0	PS	0	0	TRA	PN	0	1	C	Planimetria della segnaletica	1:500
E027-T00PS00TRADC03_B	E027	T	0	0	PS	0	0	TRA	DC	0	3	B	Segnaletica-particolari	VARIE
E028-P01PS00TRADG01_B	E028	P	0	1	PS	0	0	TRA	DG	0	1	B	Diagramma di velocità e visuale libera assi 1 e 3	-
E029-P01PS00TRACP01_B	E029	P	0	1	PS	0	0	TRA	CP	0	1	B	Sottovia via Aurelia - Solettone di base Carpenteria	-
E030-P01PS00TRACP02_B	E030	P	0	1	PS	0	0	TRA	CP	0	2	B	Sottovia via Aurelia - Muro a U - Carpenteria	-
E031-P01PS00TRARE02_A	E031	P	0	1	PS	0	0	TRA	RE	0	2	A	Sottovia via Aurelia - Relazione di calcolo statico	-
E032-P01PS00TRAAR01_B	E032	P	0	1	PS	0	0	TRA	AR	0	1	B	Sottovia via Aurelia - Armatura solettone di base	1:50
E033-P01PS00TRAAR02_A	E033	P	0	1	PS	0	0	TRA	AR	0	2	A	Sottovia via Aurelia - Armatura Muro a U	1:50
CAPITOLO F - IDROLOGIA ED IDRAULICA														
F101-T00ID00IDRRE01_B	F101	T	0	0	ID	0	0	IDR	RE	0	1	B	Relazione idrologica	Relazione
F102-T00ID00IDRRE02_D	F102	T	0	0	ID	0	0	IDR	RE	0	2	D	Relazione idraulica	Relazione
F103-T00ID00IDRDC01_D	F103	T	0	0	ID	0	0	IDR	CO	0	1	D	Planimetria opere idrauliche	1:500
F104-T00ID00IDRCT01_B	F104	T	0	0	ID	0	0	IDR	CT	0	1	B	Mappa della pericolosità idraulica - PGRA	1:5.000
F105-T11ID00IDRCT02_B	F105	T	1	1	ID	0	0	IDR	CT	0	2	B	Mappa del Rischio idraulico - PGRA	1:10.000
F106-T33ID00IDRDC01_C	F106	T	3	3	ID	0	0	IDR	DC	0	1	C	Pozzetti acque bianche - Camera di ispezione ed imbocco per tubo dn 400 - Pianta e sezioni	1:20
F107-T44ID00IDRDC02_C	F107	T	4	4	ID	0	0	IDR	DC	0	2	C	Pozzetti acque bianche - Camera di ispezione ed imbocco per tubo dn 600 - Pianta e sezioni	1:20
F108-T55ID00IDRDC03_C	F108	T	5	5	ID	0	0	IDR	DC	0	3	C	Sezioni e manufatti tipologici	varie
F109-T66ID00IDRDC04_B	F109	T	6	6	ID	0	0	IDR	DC	0	4	B	Sezioni di scavo per tubolari fognari	1:20
F110-T77ID00IDRPF01_B	F110	T	7	7	ID	0	0	IDR	PF	0	1	B	Profilo acque di piattaforma Asse 1	1:1.000/100
F111-T88ID00IDRPF02_C	F111	T	8	8	ID	0	0	IDR	PF	0	2	C	Profilo acque di piattaforma Asse 3	1:1.000/100
F112-T99ID00IDRPF03_B	F112	T	9	9	ID	0	0	IDR	PF	0	3	B	Profilo acque di piattaforma Rotatoria	1:1.000/100
F113-T77ID00IDRDC05_C	F113	T	7	7	ID	0	0	IDR	DC	0	5	C	Opere di scarico acque meteoriche: piante e sezioni	1:50
F114-T00ID00STRRE03_A	F114	T	0	0	ID	0	0	STR	RE	0	3	A	Relazione di calcolo della vasca	Relazione
F115-T00ID00STRSC01_C	F115	T	0	0	ID	0	0	STR	SC	0	1	C	Tabella materiali	-
F116-T00ID00STRDC06_B	F116	T	0	0	ID	0	0	STR	DC	0	6	B	Disegno di insieme vasca di laminazione	1:50
F117-T00ID00STRCP01_B	F117	T	0	0	ID	0	0	STR	CP	0	1	B	Carpenteria vasca di laminazione	VARIE
F118-T00ID00STRAR01_A	F118	T	0	0	ID	0	0	STR	AR	0	1	A	Armatura vasca di laminazione	1:20
F119-T00ID00IDRPF04_C	F119	T	0	0	ID	0	0	IDR	PF	0	4	C	Condotta premente	VARIE
F120A-T00ID00IDRRE02_A	F120A	T	0	0	ID	0	0	IDR	RE	0	2	A	Impianto di sollevamento - Relazione di calcolo manufatto	Relazione
F120B-T00ID00IDRRE03_A	F120B	T	0	0	ID	0	0	IDR	RE	0	3	A	Impianto di sollevamento - Relazione di calcolo Piastre	Relazione
F120C-T00ID00IDRRE04_A	F120C	T	0	0	ID	0	0	IDR	RE	0	4	A	Impianto di sollevamento - Relazione di calcolo paratia	Relazione
F120-T00ID00IDRDC07_C	F120	T	0	0	ID	0	0	IDR	DC	0	7	C	Impianto di sollevamento	VARIE
F121-T00ID00IDRDC08_C	F121	T	0	0	ID	0	0	IDR	DC	0	8	C	Impianto di sollevamento - Carpenterie	1:20
F121B-T00ID00IDRDC09_A	F121B	T	0	0	ID	0	0	IDR	DC	0	9	A	Impianto di sollevamento - Carpenteria piastre	VARIE
F121C-T00ID00IDRAR10_A	F121C	T	0	0	ID	0	0	IDR	AR	1	0	A	Impianto di sollevamento - armatura manufatto	VARIE
F121D-T00ID00IDRAR11_A	F121D	T	0	0	ID	0	0	IDR	AR	1	1	A	Impianto di sollevamento - armatura piastre	VARIE
F121E-T00ID00IDRAR12_A	F121E	T	0	0	ID	0	0	IDR	AR	1	2	A	Impianto di sollevamento - armatura pali e cordolo paratia	1:50/1:20
F122-T00ID00IDRRE04_A	F122	T	0	0	ID	0	0	IDR	RE	0	4	A	Studio idrologico ed idraulico richiesto da AUBAC con nota n 8198/2024	Relazione
F123-T00ID00IDRCO02_B	F123	T	0	0	ID	0	0	IDR	CO	0	2	B	Corografia del bacino idrografico	1:10.000
F125-T10ID00STRPL01_B	F125	T	1	0	ID	0	0	STR	PL	0	1	B	Fosso - Stato di fatto	1:500
F126-T00ID00STRPL02_C	F126	T	0	0	ID	0	0	STR	PL	0	2	C	Fosso - Inquadramento generale	1:200



F127-T00ID00STRPL03_D	F127	T	0	0	ID	0	0	STR	PL	0	3	D	Fosso - Pianta scavi	1:100
F128-T00ID00STRDI01_B	F128	T	0	0	ID	0	0	STR	DI	0	1	B	Fosso - Disegno d'insieme	1:200
F129-T00ID00STRCP01_A	F129	T	0	0	ID	0	0	STR	CP	0	1	A	Fosso - Carpenteria	1:100
F130-T00ID00STRRE05_A	F130	T	0	0	ID	0	0	STR	RE	0	5	A	Relazione di calcolo Muro ad U	1:100
F131-T00ID00STRAR02_A	F131	T	0	0	ID	0	0	STR	AR	0	2	A	Fosso - Armatura Muro ad U - Tavola 01	1:50
F132-T00ID00STRAR03_A	F132	T	0	0	ID	0	0	STR	AR	0	3	A	Fosso - Armatura Muro ad U - Tavola 02	1:50
F133-T00ID00STRAR04_A	F133	T	0	0	ID	0	0	STR	AR	0	4	A	Fosso - Armatura Muro ad U - Tavola 03	1:50
F134-T00ID00IDRRE06_A	F134	T	0	0	ID	0	0	IDR	RE	0	6	A	Relazione di calcolo paratia Muro ad U	Relazione
F135-T00ID00IDRAR05_A	F135	T	0	0	ID	0	0	IDR	AR	0	5	A	Fosso - Armatura pali e cordolo paratia	1:50/1:20
F136-T00ID00IDRRE07_B	F136	T	0	0	ID	0	0	IDR	RE	0	7	B	Relazione sui materiali	Relazione
CAPITOLO I - INTERFERENZE														
G001-T00IN00INTRE01_A	G001	T	0	0	IN	0	0	INT	RE	0	1	A	Relazione descrittiva delle interferenze	Relazione
G002-T00IN00INTPV01_B	G002	T	0	0	IN	0	0	INT	PV	0	1	B	Planimetria interferenze ACQ	1:500
G003-T00IN00INTPV02_B	G003	T	0	0	IN	0	0	INT	PV	0	2	B	Planimetria interferenze FGN	1:500
G004-T00IN00INTPV03_B	G004	T	0	0	IN	0	0	INT	PV	0	3	B	Planimetria interferenze TIM	1:500
CAPITOLO H - ESPROPRI														
H001-T00ES00ESPRES01_A	H001	T	0	0	ES	0	0	ESP	RE	0	1	A	Relazione sugli espropri	Relazione
H002-T00ES00ESPRES02_A	H002	T	0	0	ES	0	0	ESP	RE	0	2	A	Elenco visure catastali	Relazione
H003-T00ES00ESPRES03_A	H003	T	0	0	ES	0	0	ESP	RE	0	3	A	Piano particellare descrittivo di esproprio	-
H004-T00ES00ESPRES04_B	H004	T	0	0	ES	0	0	ESP	PC	0	1	B	Planimetria di esproprio	1:1000
CAPITOLO I - CANTIERIZZAZIONE														
I001-T00CA00CANRE01_A	I001	T	0	0	CA	0	0	CAN	RE	0	1	A	Relazione descrittiva della cantierizzazione	Relazione
I002-T00CA00CANPL01_B	I002	T	0	0	CA	0	0	CAN	PL	0	1	B	Planimetria del cantiere	1:500
I003-T00CA00CANCR01_B	I003	T	0	0	CA	0	0	CAN	CR	0	1	B	Cronoprogramma dei lavori	-
I004-T00CA00CANSC01_B	I004	T	0	0	CA	0	0	CAN	SC	0	1	B	Layout di cantieri	varie
I005-T00CA00CANSC02_B	I005	T	0	0	CA	0	0	CAN	SC	0	2	B	Rete idrica e fognante del cantiere	-
I006-T00CA00CANSC03_B	I006	T	0	0	CA	0	0	CAN	SC	0	3	B	Impianto di illuminazione e recinzione dei cantieri	-
I007-T00CA00CANPL01_B	I007	T	0	0	CA	0	0	CAN	PL	0	1	B	Cave, discariche e percorsi	1:25000
I008-T00CA00CANPE01_B	I008	T	0	0	CA	0	0	CAN	PE	0	1	B	Fasi di lavorazione - rilevati	varie
I009-T00CA00CANPE02_B	I009	T	0	0	CA	0	0	CAN	PE	0	2	B	Fasi di lavorazione - trincee	varie
CAPITOLO L - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO														
L001-T00SI00SICRE01_A	L001	T	0	0	SI	0	0	SIC	RE	0	1	A	Piano di sicurezza e di coordinamento	Relazione
L002-T00SI00SICRE02_A	L002	T	0	0	SI	0	0	SIC	RE	0	2	A	Analisi e Valutazione dei Rischi	Relazione
L003-T00SI00SICRE03_A	L003	T	0	0	SI	0	0	SIC	RE	0	3	A	Fascicolo dell'Opera	Relazione
L004-T00SI00SICES01_A	L004	T	0	0	SI	0	0	SIC	ES	0	1	A	Stima dei costi della sicurezza	Relazione
L005-T00SI00SICEP01_A	L005	T	0	0	SI	0	0	SIC	EP	0	1	A	Elenco prezzi sicurezza	Relazione
L006-T00SI00SICLF01_B	L006	T	0	0	SI	0	0	SIC	LF	0	1	B	Layout del cantiere	-
L007-T11SI00SICRE04_A	L007	T	1	1	SI	0	0	SIC	RE	0	4	A	Piano di manutenzione	Relazione
L008-T11SI00SICRE05_A	L008	T	1	1	SI	0	0	SIC	RE	0	5	A	Piano di manutenzione - opere strutturali	Relazione
CAPITOLO M - IMPIANTI TECNOLOGICI														
M001-T00IM00IMPRES01_A	M001	T	0	0	IM	0	0	IMP	RE	0	1	A	Relazione di calcolo illuminotecnica	Relazione
M002-T00IM00IMPRES02_B	M002	T	0	0	IM	0	0	IMP	SC	0	1	B	Specifiche tecniche	Relazione
M003-T00IM00IMPRES03_C	M003	T	0	0	IM	0	0	IMP	PL	0	1	C	Planimetria illuminazione	1:500
CAPITOLO N - DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA														
N001-T00CM00CMSEP01_C	N001	T	0	0	CM	0	0	CMS	EP	0	1	C	Elenco dei prezzi unitari	Relazione
N002-T00CM00CMSEC01_C	N002	T	0	0	CM	0	0	CMS	EC	0	1	C	Computo metrico	Relazione
N003-T00CM00CMSEC02_C	N003	T	0	0	CM	0	0	CMS	EC	0	2	C	Computo metrico estimativo	Relazione
N004-T00CM00CMSES01_C	N004	T	0	0	CM	0	0	CMS	ES	0	1	C	Stima dei lavori	Relazione
N005-T00CM00TAMES02_C	N005	T	0	0	CM	0	0	TAM	ES	0	2	C	Incidenza manodopera	Relazione
N006-T00CM00TAMET02_A	N006	T	0	0	CM	0	0	TAM	ET	0	2	A	Capitolato Speciale d'appalto- Norme Generali	Relazione
N007-T00CM00TAMET03_A	N007	T	0	0	CM	0	0	TAM	ET	0	3	A	Capitolato Speciale d'appalto- Norme Tecniche	Relazione



N010-T00CM00TAMET04_A	N010	T	0	0	CM	0	0	TAM	ET	0	4	A	Capitolato Speciale d'appalto- Norme Tecniche - addendum apparecchiature	Relazione
N009-T11MA00CMSAP01_A	N009	T	1	1	MA	0	0	CMS	AP	0	1	A	Analisi dei Prezzi	Relazione
CAPITOLO O - BONIFICA ORDIGNI BELLICI														
O001-T00SI00SICRE01_A	O001	T	0	0	SI	0	0	SIC	RE	0	1	A	Relazione descrittiva della B.O.B.	Relazione
O002-T00SI00SICPL01_B	O002	T	0	0	SI	0	0	SIC	PL	0	1	B	Planimetria B.O.B.	1:500
O003-T00SI00SICPL02_B	O003	T	0	0	SI	0	0	SIC	PL	0	2	B	Planimetria generale dell'opera	1:2000

con nota prot. QI/153686/2024 del 26 luglio 2024, in riscontro alla convocazione della conferenza dei servizi, il Dipartimento PAU di Roma Capitale riferisce che «dalle verifiche istruttorie di competenza l'intervento progettuale non è conforme al PRG vigente»;

nella stessa nota il medesimo Dipartimento evidenzia che la proposta progettuale di completamento del collegamento tra via Gregorio XI e via Aurelia rientra tra le opere infrastrutturali e di mobilità di competenza del Programma di trasformazione urbanistica denominato «Tenuta Rubbia» in variante al PRG vigente di cui alla D.C.C. n. 53 del 28 marzo 2003 recante «Indirizzi al sindaco per la sottoscrizione dell'accordo di programma ex art. 34, decreto legislativo n. 267/2000, concernente la compensazione edificatoria dell'Ex comprensorio "E1 Tor Marancia e E1 Malafede", che ha concluso favorevolmente la Conferenza dei servizi con determina dirigenziale n. 2234/2013 del 30 dicembre 2013;

il citato Dipartimento nella nota sopra richiamata esprime nulla osta alla proposta progettuale, restando in attesa delle determinazioni conclusive ai fini della predisposizione degli atti in merito alla prosecuzione dell'iter del Programma «Tenuta Rubbia»;

l'intervento in oggetto, inserito nel Programma di trasformazione urbanistica denominato «Tenuta Rubbia», in variante al PRG vigente, di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 28 marzo 2003 «Indirizzi al sindaco per la sottoscrizione dell'accordo di programma ex art. 34, decreto legislativo n. 267/2000, concernente la compensazione edificatoria dell'Ex comprensorio «E1 Tor Marancia e E1 Malafede» in ragione dell'intervenuto inserimento all'interno delle opere del Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo 2025, non può più essere annoverato fra le opere infrastrutturali esterne previste nel predetto programma di trasformazione urbanistica;

lo stralcio dell'opera in questione dalle opere infrastrutturali esterne previste nel Programma di trasformazione urbanistica sopra menzionato, ivi comprese le aree interessate dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, rende necessaria una rimodulazione del programma di trasformazione urbanistica, ai sensi dell'art. 62, comma 6;

Astral S.p.a. in data 10 maggio 2024, prot. n. 627365 del 13 maggio 2024, ha formulato alla Regione Lazio, Direzione regionale ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi, area valutazione di impatto ambientale, un quesito in merito all'assoggettabilità a V.I.A., ex art. 19, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, integrato con documentazione specifica con nota prot. n. 14496 del 20 maggio 2024;

la Regione Lazio con nota prot. n. 17242/2024 in data 13 giugno 2024 comunica che: «considerato che:

l'opera di completamento del collegamento tra via Gregorio XI e via Aurelia è un intervento urgente connesso alla celebrazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato anche dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DCPM) dell'8 giugno 2023, come intervento necessario per suddetta manifestazione;


principalmente l'intervento prevede il rifacimento ed il completamento di strade classificate di categoria F "Locale in ambito urbano" (categoria d'opera non ricompresa negli allegati del decreto legislativo n. 152/2006), mentre la connessione con la via Aurelia (classificata in quel tratto come strada di categoria D "urbana di scorrimento"), avviene senza interferire con quest'ultima in quanto l'innesto alla complanare è già esistente;

in merito all'interferenza di una parte degli interventi con la Riserva naturale regionale di tenuta di Acquafredda, si evince dalla documentazione progettuale che "...All'interno di suddetta riserva naturale ricade la derivazione di via Gregorio XI fino all'inizio del sottopasso di via Aurelia, tratto stradale tra l'altro realizzato e oggetto soltanto di operazioni di ripristino della sede stradale (quali, eliminazione vegetazione spontanea a ridosso e sulla strada, rifacimento del manto stradale e segnaletica ecc.)...";

per caratteristiche tipologiche e dimensionali, l'intervento non raggiunge le soglie dimensionali per le quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o la procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e del decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015. Esaminata la documentazione progettuale, valutata la proposta progettuale, si riscontra che il progetto denominato "Completamento del collegamento tra via Gregorio XI e via Aurelia", nel Comune di Roma (Municipio XIII), Provincia di Roma, in località Val Cannuta" - proponente: soc. Astral S.p.a. - non rientra nelle categorie di cui all'art. 6, commi 6 o 7, della parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e pertanto non è soggetto alle procedure di compatibilità ambientale;

con riferimento alla VAS, trattandosi di opera puntuale, ai sensi dell'art. 6, comma 12, del decreto legislativo n. 152/2006 «Norme in materia ambientale», e in coerenza con gli indirizzi operativi pubblicati dal Ministero dell'ambiente nel 2023 per l'applicazione dell'art. 6, comma 12 del decreto legislativo n. 152/2006, «per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere»;

la Regione Lazio, Direzione regionale lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica, area pareri geologici e sismici, suolo e invasi, servizio geologico e sismico regionale, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del decreto



del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e della D.G.R. n. 2649/99, con prot. n. 272077 del 4 marzo 2025;

in data 30 aprile 2025, l'amministratore unico di Astral ha determinato di chiudere con esito favorevole, con prescrizioni, l'iter amministrativo della conferenza dei servizi indetta ex art. 14, legge n. 241/1990 - Forma semplificata e modalità asincrona, per l'intervento giubilare n. 132, per l'approvazione delle opere, il cui provvedimento di conclusione è stato trasmesso con prot. RM/3982/2025 in data 12 maggio 2025;

il progetto esecutivo è stato verificato con verbale prot. n. 19040 del 23 giugno 2025, e validato, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con prot. 3/INT/25 del 24 giugno 2025, acquisiti in medesima data al protocollo della Struttura commissariale con il n. RM/5603;

la realizzazione dell'opera è vincolata al preventivo conseguimento della variante urbanistica puntuale, pertanto, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione del progetto esecutivo costituisce adozione della variante al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 48 del 7 giugno 2016;

ai fini della variante urbanistica vengono redatti i seguenti elaborati grafici, allegati al presente atto quale parte integrante del provvedimento:

Elaborato 1 Relazione tecnica

Elaborato 2 Stralcio catastale - estratto di mappa catastale foglio 451 - scala 1:2.000;

Elaborato 3 Stralcio P.R.G. vigente - elaborati prescrittivi «Sistemi e regole» foglio 16 scala 1:10.000;

Elaborato 4 Stralcio P.R.G. vigente - elaborati prescrittivi «Rete ecologica» foglio 16 scala 1:10.000;


Elaborato 5 Variante urbanistica elaborato Sistemi e regole - C.T.R.N. 2014 Carta tecnica regionale numerica scala 1:5.000 foglio 374 - sezione 374091;

Elaborato 6 Variante urbanistica elaborato Rete ecologica - C.T.R.N. 2014 Carta tecnica regionale numerica scala 1:5.000 foglio 374 - sezione 374091.

la variante determina la modifica dell'elaborato prescrittivo «Sistemi e regole» foglio 16, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati sopra citati;

con comunicazioni prot. 30173, 30174, 30175 e 30178, 30179 e 30180 del 15 ottobre 2025 Astral S.p.a. ha inoltrato agli attuali proprietari delle aree da espropriare, come risultanti da una recente visura storica al catasto terreni e al catasto fabbricati del Comune di Roma e come individuati nel prospetto sottostante, la comunicazione di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità mediante approvazione del progetto relativo all'intervento in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001:

Zona			Prop.				Redditi	
n.	Comune	FG	Mappale	Proprietario	Qualità	Sup	Domenica le	Agrario
1	Roma	415	906a	Billi Bernardo	Sem 2	4150	50,28	24,65
2	Roma	415	812	Billi Roberto		180		
3	Roma	415	909	Colella Patrizia	Orto irriguo	62	2,11	0,53
4	Roma	415	912	Società Edile Costruzioni Appalti 81 S.r.l.	Area Rurale	158		
5	Roma	415	947	Realmonte Gestione Immobiliare srl	Sem 2	2256	30,97	15,18
6	Roma	415	949	Realmonte Gestione Immobiliare srl	Sem 2	15944	193,18	94,7
7	Roma	415	2243a	Mandela S.r.l.	Ente Urbano	4235		
8	Roma	416	2243b	Mandela S.r.l.	Ente Urbano	4235		
9	Roma	415	908	Mandela S.r.l.	Orto irriguo	70	2,38	0,6
10	Roma	415	910	Mandela S.r.l.	Orto irriguo	148	5,04,1,26	
11	Roma	415	913	Mandela S.r.l.	Area Rurale	1640		



con nota n. 34225 del 14 novembre 2025, acquista dalla struttura commissariale e registrata in medesima data al protocollo con il n. RM/8607, il soggetto attuatore ha trasmesso gli allegati del Progetto esecutivo e la documentazione afferente alla variante urbanistica ai fini della successiva adozione dell'ordinanza commissariale;

Rilevato che:

nell'ambito della procedura espropriativa per pubblica utilità, avviata da Astral S.p.a., ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni con i citati prott. 30173, 30174, 30175, 30178, 30179 e 30180 del 15 ottobre 2025, i proprietari dei cespiti individuati nel prospetto di cui sopra hanno stipulato con Astral S.p.a. un accordo bonario, sottoscritto in data 11 novembre 2025, per la cessione volontaria delle porzioni di proprietà interessate dall'intervento in parola, come definite nella tavola allegata alla comunicazione di avvio del procedimento espropriativo di cui ai protocolli sopra richiamati. Le parti hanno, altresì, convenuto l'importo del corrispettivo dovuto a titolo di indennità di esproprio e per l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla cantierizzazione dei lavori, da liquidarsi ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

con il medesimo accordo, le parti si sono impegnate a garantire sin da subito il pieno possesso dei fondi in favore del soggetto attuatore. Il trasferimento di proprietà avverrà in favore di Astral S.p.a. mediante decreto di esproprio;

Astral S.p.a. provvederà, ad esito positivo del collaudo finale dell'intervento in oggetto, a trasferire ed intestare a Roma Capitale tutte le porzioni immobiliari ed i diritti reali previsti dal piano particellare di esproprio, provvedendo alla relativa trascrizione e voltura catastale, oltre ad acquisire la registrazione al patrimonio capitolino dei cespiti di che trattasi;

Rilevato, altresì, che:

il comma 62 dell'art. 9 della L.R. Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 prevede che «...Le varianti di cui al comma 61 siano adottate dall'Assemblea capitolina [...] garantendo idonei processi di partecipazione ed informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l'Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull'albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.»;

la tempistica dettata dalle norme sopra richiamate per l'approvazione delle varianti urbanistiche non permette il rispetto dei termini di realizzazione dell'opera giubilare e occorre, pertanto, adottare ogni forma di accelerazione procedurale possibile, finalizzata a ridurre i ter-

mini di approvazione dei provvedimenti amministrativi necessari per avviare con rapidità i lavori;

Dato atto che:

con L.R. n. 19 del 23 novembre 2022 è stato disposto, con l'art. 9, commi 61 - 67, il conferimento a Roma Capitale di funzioni in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia;

in particolare, l'art. 9, comma 64, lettera *d*) della medesima legge regionale ha previsto che Roma Capitale provvede, altresì, all'approvazione «dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all'art. 50-*bis* della L.R. n. 38/1999»;

al successivo comma 67, è previsto che «l'esercizio delle funzioni di cui ai commi da 61 a 65 decorre dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione tra i comuni interessati e la regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse»;

la convenzione di cui al comma 67 è stata approvata dalla Giunta capitolina con deliberazione n. 433 del 22 dicembre 2022 e successivamente sottoscritta, tra i rappresentanti della Regione Lazio e Roma Capitale, in data 29 dicembre 2022;

ai sensi delle sopracitate disposizioni legislative, le funzioni delegate con la L.R. n. 19 del 23 novembre 2022 hanno avuto completa attuazione a far data dal 29 dicembre 2022 e quindi, nel caso del procedimento in trattazione, con la presente ordinanza si ritiene di dover prescindere dalla verifica di compatibilità di cui all'art. 50-*bis* della L.R. n. 38/1999;

Richiamata:

la richiesta di parere all'Avvocatura generale dello Stato, di cui alla nota prot. n. RM/2024/315, in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con particolare riferimento, per quel che qui rileva, all'adozione delle necessarie disposizioni, anche derogatorie, per la realizzazione degli interventi inclusi nel Programma dettagliato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

il riscontro fornito dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541.

Ritenuto per quanto sopra rappresentato, in ragione della necessità e urgenza di ultimare nei tempi dovuti l'intervento ID n. 132, «Completamento del collegamento tra via Gregorio XI e via Aurelia», inserito nel Programma dettagliato approvato con il su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione del Progetto esecutivo ai fini espropriativi, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, l'adozione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Pre-



sidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, dell'elaborato prescrittivo «Sistemi e regole», foglio 16, in deroga a quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera b) del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge Regione Lazio n. 19/2022;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) di prendere atto dell'approvazione, ai fini espropriativi, del Progetto esecutivo verificato in data 23 giugno 2025, di cui al verbale prot. n. 19040, e validato in data 24 giugno 2025, con prot. 3/INT/25, assunta in sede di Conferenza dei servizi decisoria, di cui al già citato provvedimento adottato da Astral in data 30 aprile 2025, per la realizzazione dei lavori di cui all'intervento ID 132, «Completamento del collegamento tra via Gregorio XI e via Aurelia», inserito nel Programma dettagliato approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come modificato e integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, composto dagli elaborati indicati in premessa, in adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, dell'elaborato prescrittivo Sistemi e regole, foglio 16;

2) in deroga al comma 2, lettera b), dell'art. 42 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 10, 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui ai precedenti e successivi punti, di approvare il Progetto esecutivo di cui al punto 1), corredato degli elaborati di variante urbanistica indicati in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, trasmessi dal soggetto attuatore con nota 34225 del 14 novembre 2025, acquisita in medesima data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/8607;

3) di dare atto che l'approvazione del Progetto esecutivo comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'indifferibilità ed urgenza dell'avvio dei lavori relativi alle stesse, così come riportato nel Piano particellare di esproprio, in cui è identificata l'area interessata dal vincolo preordinato all'esproprio ed è riportato il nomina-

tivo dei proprietari, secondo i registri catastali, ai quali è stato inoltrato l'avviso di avvio del procedimento con le comunicazioni citate nelle premesse del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

4) in deroga al comma 2, lettera b), dell'art. 42 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e al combinato disposto dell'art. 19 del decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 9, comma 64, della legge Regione Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, ai fini della realizzazione integrale del progetto di cui al precedente punto 1), di adottare la variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, dell'elaborato prescrittivo Sistemi e regole, foglio 16;

5) detta variante al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale è corredata dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

Elaborato 1 Relazione tecnica

Elaborato 2 Stralcio catastale - estratto di mappa catastale foglio 451 - scala 1:2.000;

Elaborato 3 Stralcio P.R.G. vigente - elaborati prescrittivi «Sistemi e regole» foglio 16 scala 1:10.000;

Elaborato 4 Stralcio P.R.G. vigente - elaborati prescrittivi «Rete ecologica» foglio 16 scala 1:10.000;


Elaborato 5 Variante urbanistica elaborato Sistemi e regole - C.T.R.N. 2014 Carta tecnica regionale numerica scala 1:5.000 foglio 374 - sezione 374091;

Elaborato 6 Variante urbanistica elaborato Rete ecologica - C.T.R.N. 2014 Carta tecnica regionale numerica scala 1:5.000 foglio 374 - sezione 374091.

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera diventerà efficace a far data dalla definitiva approvazione della variante urbanistica ai sensi degli articoli 9, 10 e 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

7) in deroga al comma 62, dell'art. 9, della legge Regione Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <https://commissari.gov.it/giubileo2025> ai fini della presentazione di eventuali osservazioni, decorsi i quali si procederà con la successiva approvazione della variante al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale;

8) di dare mandato ai competenti uffici di Roma Capitale di assumere le determinazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel presente provvedimento relativamente al piano di trasformazione urbanistica denominato «Tenuta Rubbia», di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 28 marzo 2003, recante «Indirizzi al



sindaco per la sottoscrizione dell'accordo di programma ex art. 34, decreto legislativo n. 267/2000, concernente la compensazione edificatoria dell'Ex comprensorio «E1 Tor Marancia e E1 Malafede», provvedendo alla rimodulazione del piano, ai sensi dell'art. 62, comma 6, e alla conseguente ridefinizione del contenuto dell'accordo di programma citato, mantenendo inalterato l'equilibrio di diritti e oneri ricadenti sulle parti pubbliche e private interessate dal piano;

9) la trasmissione all'amministrazione proponente, al soggetto attuatore, alla Regione Lazio e a Società Giubileo 2025, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di rispettiva competenza;

10) la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 24 novembre 2025

*Il Commissario straordinario
di Governo*

GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 57/2025 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

25A06397

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, «Pyzchiva». (Determina n. 1600/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;


Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera-

zione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazio-

ne dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025, di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 19 settembre 2025, che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 20-24 ottobre 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

PYZCHIVA,

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).



4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

PYZCHIVA

Codice ATC - Principio attivo: L04AC05 - Ustekinumab

Titolare: Samsung Bioepis NL B.V.

Cod. procedura: EMA/VR/0000261867 - EMEA/H/C/006183/X/0006

GUUE: 19/09/2025

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Conf. 006

Malattia di Crohn

«Pyzchiva» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNF α o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.

Conf. 007

Psoriasi a placche

«Pyzchiva» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che non hanno risposto, o che presentano controindicazioni o che sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, incluse ciclosporina, metotrexato (MTX) o PUVA (psoraleni e raggi ultravioletti A) (vedere paragrafo 5.1).

Psoriasi a placche nei pazienti pediatrici

«Pyzchiva» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in pazienti pediatrici e adolescenti a partire dai 6 anni di età che non sono adeguatamente controllati da altre terapie sistemiche o fototerapia o ne sono intolleranti (vedere paragrafo 5.1).

Artrite psoriasica (PsA)

«Pyzchiva», da solo o in associazione a MTX, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia non biologici (DMARDs) è risultata inadeguata (vedere paragrafo 5.1).

Malattia di Crohn

«Pyzchiva» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNF α o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.

Modo di somministrazione.

Conf. 006

«Pyzchiva» concentrato per soluzione per infusione deve essere usato sotto la guida e la supervisione di medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento della malattia di Crohn. «Pyzchiva» concentrato per soluzione per infusione deve essere utilizzato solo per la dose di induzione endovenosa.

«Pyzchiva» 130 mg è esclusivamente per uso endovenoso. Deve essere somministrato in un periodo di almeno un'ora. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Conf. 007

«Pyzchiva» deve essere usato sotto la guida e la supervisione di medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni per «Pyzchiva» è indicato.

«Pyzchiva» 45 mg flaconcini o 45 mg e 90 mg siringhe preriempite sono esclusivamente per iniezione sottocutanea. Se possibile, evitare l'iniezione in aree interessate dalla psoriasi.


Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione sottocutanea, i pazienti o coloro che se ne prendono cura possono somministrare «Pyzchiva» se il medico lo ritiene opportuno. Comunque, il medico deve assicurare un appropriato controllo periodico dei pazienti. Ai pazienti o a coloro che se ne prendono cura deve essere spiegato di somministrare la quantità prescritta di «Pyzchiva» secondo le indicazioni fornite nel foglio illustrativo. Le istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nel foglio illustrativo.

Per ulteriori informazioni sulla preparazione e sulle precauzioni particolari per la manipolazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1801/006 - A.I.C.: 051202063 /E In base 32: 1JUL0H - 130 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 26 mL (5 mg/mL) - 3 (3 × 1) flaconcini (confezione multipla);

EU/1/24/1801/007 - A.I.C.: 051202075 /E In base 32: 1JUL0V - 45 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,5 mL (90 mg/mL) - 1 flaconcino.



Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura.

Confezione per uso sottocutaneo: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista e pediatra (RRL).

Confezione per uso endovenoso: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - gastroenterologo, internista (RRL).

25A06384

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Vevzuo». (Determina n. 1601/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera-

zione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);


Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012



n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012 n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'AIC e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025 n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 luglio 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 15-19 settembre 2025;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 29 ottobre 2025 (Prot. n. 0135735-29/10/2025-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educativo del prodotto medicinale «VEVZUO» (denosumab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

VEVZUO

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.


2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006 n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco biosimilare di nuova registrazione.

VEVZUO

Codice ATC - Principio attivo: M05BX04 Denosumab

Titolare: Biosimilar Collaborations Ireland Limited

Cod. procedura EMEA/H/C/006534/0000

GUUE 18 luglio 2025

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, radioterapia all'osso, compressione del midollo spinale o interventi chirurgici all'osso) negli adulti con neoplasie maligne in fase avanzata che coinvolgono l'osso (vedere paragrafo 5.1).

Trattamento di adulti e adolescenti con apparato scheletrico maturo con tumore a cellule giganti dell'osso non resecabile o per i quali la resezione chirurgica potrebbe provocare severa morbidità.

Modo di somministrazione.

«Vevzuo» deve essere somministrato sotto la responsabilità di un operatore sanitario.

Per uso sottocutaneo.

«Vevzuo» 120 mg/1,7 ml di soluzione in flaconcino monouso:

la somministrazione del flaconcino da 120 mg/1,7 ml deve essere eseguita esclusivamente da un operatore sanitario.

Per le istruzioni sull'uso, sulla manipolazione e sullo smaltimento, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1945/001 A.I.C.: 052305012 /E In base 32:

1KW73N 120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 1,7 ml (70 mg/ml) - 1 flaconcino

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea

(elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che una scheda promemoria paziente riguardo l'osteonecrosi della mandibola/mascella venga implementata.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ortopedico, urologo, radioterapista ed ematologo (RRL).

25A06385

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di omalizumab, «Omlyclo». (Determina n. 1602/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblica-



to sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la opinione positiva del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA EMA/CHMP/98017/2025 del 27 marzo 2025 relativa alla approvazione della variazione EMEA/H/C/005958/II/0004/G del medicinale per uso umano OMLYCLO (Omalizumab), che aggiunge le nuove confezioni europee n. EU/1/24/1817/005-006-007-008;


Vista l'istanza del legale rappresentante Hangi Lee della società Celltrion Healthcare Hungary KFT, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale OMLYCLO (*Omalizumab*), pervenuta a questa Agenzia con prot. n. 0116064-16 settembre 2025-AIFA-UPC-A, con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio delle nuove confezioni del suddetto medicinale, nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 20-24 ottobre 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della decisione della Commissione, relativa alla autorizzazione all'immissione in commercio delle nuove confezioni corredate di numero



di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura del seguente medicinale biosimilare per uso umano: OMLYCLO, descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale. Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge

24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

OMLYCLO;

codice ATC - principio attivo: R03DX05 Omalizumab;

Titolare: Celltrion Healthcare Hungary KFT;

cod. procedura EMEA/H/C/005958/II/0004/G.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Conf. 005;

Asma allergico;

«Omlyclo» è indicato negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età compresa tra 6 e < 12 anni.

Il trattamento con «Omlyclo» deve essere considerato solo per i pazienti con asma di accertata natura IgE (immunoglobulina E) mediata (vedere paragrafo 4.2).

Adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni)


«Omlyclo» è indicato, come terapia aggiuntiva, per migliorare il controllo dell'asma in pazienti con asma allergico severo persistente che al test cutaneo o di reattività *in vitro* sono risultati positivi ad un aeroallergene perenne e hanno ridotta funzionalità polmonare (FEV₁ <80%) nonché frequenti sintomi diurni o risvegli notturni e in pazienti con documentate esacerbazioni asmatiche severe ripetute, nonostante l'assunzione quotidiana di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria, più un beta2-agonista a lunga durata d'azione per via inalatoria.

Bambini (da 6 a < 12 anni di età)

«Omlyclo» è indicato, come terapia aggiuntiva, per migliorare il controllo dell'asma in pazienti con asma allergico severo persistente che al test cutaneo o di reattività *in vitro* sono risultati positivi ad un aeroallergene perenne e hanno frequenti sintomi diurni o risvegli notturni e in pazienti con documentate esacerbazioni asmatiche severe ripetute, nonostante l'assunzione quotidiana di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria, più un beta2-agonista a lunga durata d'azione per via inalatoria.

Rinosinusite cronica con polipi nasali (CRS_{NP})

«Omlyclo» è indicato come terapia aggiuntiva ai corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti (età pari o superiore a 18 anni) con CRS_{NP} severa per i quali la terapia con i corticosteroidi intranasali non fornisce un controllo adeguato della malattia.



Conf. 006-007-008

Asma allergico

«Omlyclo» è indicato negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età compresa tra 6 e < 12 anni.

Il trattamento con «Omlyclo» deve essere considerato solo per i pazienti con asma di accertata natura IgE (immunoglobulina E) mediata (vedere paragrafo 4.2).

Adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni)

«Omlyclo» è indicato, come terapia aggiuntiva, per migliorare il controllo dell'asma in pazienti con asma allergico severo persistente che al test cutaneo o di reattività *in vitro* sono risultati positivi ad un aeroallergene perenne e hanno ridotta funzionalità polmonare (FEV₁ <80%) nonché frequenti sintomi diurni o risvegli notturni e in pazienti con documentate esacerbazioni asmatiche severe ripetute, nonostante l'assunzione quotidiana di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria, più un beta2-agonista a lunga durata d'azione per via inalatoria.

Bambini (da 6 a <12 anni di età)

«Omlyclo» è indicato, come terapia aggiuntiva, per migliorare il controllo dell'asma in pazienti con asma allergico severo persistente che al test cutaneo o di reattività *in vitro* sono risultati positivi ad un aeroallergene perenne e hanno frequenti sintomi diurni o risvegli notturni e in pazienti con documentate esacerbazioni asmatiche severe ripetute, nonostante l'assunzione quotidiana di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria, più un beta2-agonista a lunga durata d'azione per via inalatoria.

Rinosinusite cronica con polipi nasali (CRSwNP)

«Omlyclo» è indicato come terapia aggiuntiva ai corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti (età pari o superiore a 18 anni) con CRSwNP severa per i quali la terapia con i corticosteroidi intranasali non fornisce un controllo adeguato della malattia.

Orticaria cronica spontanea (CSU)

«Omlyclo» è indicato, come terapia aggiuntiva, per il trattamento dell'orticaria cronica spontanea in pazienti adulti e adolescenti (età pari o superiore a 12 anni) con risposta inadeguata al trattamento con antistaminici HI.

Modo di somministrazione.

Conf. 005

Il trattamento deve essere iniziato da medici esperti nella diagnosi e nel trattamento di asma persistente severo o rinosinusite cronica con polipi nasali (CRSwNP).

Solo per somministrazione sottocutanea. Omalizumab non deve essere somministrato per via endovenosa o intramuscolare.

Nessun dosaggio delle penne preriempite di «Omlyclo» è destinato all'uso in bambini di età inferiore a 12 anni. La siringa preriempita di «Omlyclo» da 75 mg e la siringa preriempita di «Omlyclo» da 150 mg possono essere utilizzate in bambini di età compresa tra 6 e 11 anni con asma allergico.

Se per raggiungere le dosi richieste è necessaria più di una iniezione, le iniezioni devono essere ripartite attraverso due o più siti di iniezione (Tabella 1).

Se il medico lo ritiene appropriato, a partire dalla quarta somministrazione i pazienti senza storia nota di anafilassi possono procedere con l'auto-somministrazione di «Omlyclo» o ricevere l'iniezione da parte di una persona che si prende cura di loro (vedere paragrafo 4.4). Il paziente o chi si prende cura di lui deve essere stato istruito ad utilizzare la corretta tecnica di iniezione e a riconoscere i segni e i sintomi precoci delle reazioni allergiche gravi.

I pazienti o chi si prende cura di loro devono essere stati istruiti ad iniettare l'intero quantitativo di «Omlyclo» seguendo le istruzioni per l'uso fornite nel foglio illustrativo.

Conf. 006-007-008

Il trattamento deve essere iniziato da medici esperti nella diagnosi e nel trattamento di asma persistente severo, rinosinusite cronica con polipi nasali (CRSwNP) o orticaria cronica spontanea.

Solo per somministrazione sottocutanea.

Omalizumab non deve essere somministrato per via endovenosa o intramuscolare.

Nessun dosaggio delle penne preriempite di «Omlyclo» è destinato all'uso in bambini di età inferiore a 12 anni. La siringa preriempita di «Omlyclo» da 75 mg e la siringa preriempita di «Omlyclo» da 150 mg possono essere utilizzate in bambini di età compresa tra 6 e 11 anni con asma allergico.

Se per raggiungere le dosi richieste è necessaria più di una iniezione, le iniezioni devono essere ripartite attraverso due o più siti di iniezione (Tabella 1).

Se il medico lo ritiene appropriato, a partire dalla quarta somministrazione i pazienti senza storia nota di anafilassi possono procedere con l'auto-somministrazione di «Omlyclo» o ricevere l'iniezione da parte di una persona che si prende cura di loro (vedere paragrafo 4.4). Il paziente o chi si prende cura di lui deve essere stato istruito ad utilizzare la corretta tecnica di iniezione e a riconoscere i segni e i sintomi precoci delle reazioni allergiche gravi.

I pazienti o chi si prende cura di loro devono essere stati istruiti ad iniettare l'intero quantitativo di «Omlyclo» seguendo le istruzioni per l'uso fornite nel foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1817/005 - A.I.C.: 051249050/E in base 32: 1JVZUW - 75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0,5 ml (150 mg/ml) - 1 penna preriempita;

EU/1/24/1817/006 - A.I.C.: 051249062/E in base 32: 1JVZX6 - 150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 ml (150 mg/ml) - 1 penna preriempita;

EU/1/24/1817/007 - A.I.C.: 051249074/E in base 32: 1JVZXL - 150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 ml (150 mg/ml) - 6 (6 × 1) penne preriempite (confezione multipla);

EU/1/24/1817/008 - A.I.C.: 051249086/E in base 32: 1JVZXY - 150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 ml (150 mg/ml) - 10 (10 × 1) penne preriempite (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;


ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura.

per il dosaggio da 75 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- allergologo, pneumologo, immunologo, otorinolaringoiatra (RRL);

per il dosaggio da 150 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- dermatologo, pneumologo, allergologo, immunologo, otorinolaringoiatra, pediatra (RRL).

25A06386



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zopiclone, «Zopiclone Olpha».

Estratto determina AAM/PPA n. 720/2025 del 10 novembre 2025

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il seguente *grouping*, per il medicinale ZOPICLONE OLPHA composto dalle seguenti variazioni: n. 2 tipo IB: B.II.e.5.a.2, che include la immissione in commercio delle seguenti confezioni in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«3,75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 051078057 - (base 10) 1JQSX9 (base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 051078069 - (base 10) 1JQSXP (base 32).

Principio attivo: zopiclone.

Codice pratica: C1B/2025/1296.

Titolare A.I.C.: Olpha AS, con sede legale e domicilio fiscale in 5 Rupnicu Street, Olaine, Distretto di Olaine, LV-2114, Lettonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A06365

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rame tetramibi tetrafluoroborato, «Medi-Mibi».

Estratto determina AAM/PPA n. 729/2025 del 10 novembre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipo II C.I.z - Modifica dei paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 7 e 9 e 10 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura, in seguito al *commitment* richiesto durante la *Repeat Use Procedure* per il medicinale A.I.C. 040312011 - MEDI-MIBI.

Confezione e numero di A.I.C.:

«500 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica» kit da 6 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 040312011.

Codice pratica: VC2/2024/350.

Procedura europea: DK/H/1193/01/II/13.

Titolare A.I.C.: Radiopharmacy Laboratory Ltd., con sede legale e domicilio fiscale in 2040 Budaörs, Gyár u. 2, Ungheria.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A06366

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodopa Carbidopa Hexal».

Estratto determina AAM/PPA n. 730/2025 del 10 novembre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

2xTipo II C.I.2.b;

modifica dei paragrafi 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento e contestuale aggiornamento QRD *template* delle etichette, con modifiche editoriali, per il medicinale A.I.C. n. 036514 LEVODOPA CARBIDOPA HEXAL.

Codice pratica: VC2/2013/67.

Procedura europea: NL/H/0358/001-002/II/042/G.



Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 Milano - Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A06367

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril, «Ramipril EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 755/2025 del 21 novembre 2025

È autorizzata la variazione tipo IA_{IN} B.II.e.5.a.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale RAMIPRIL EG nelle confezioni di seguito indicate:

Confezione e A.I.C.:

«2,5 mg compresse» 250 compresse in flacone PP - A.I.C. n. 037439433 (base 10) 13QKY9 (base 32);

«5 mg compresse» 250 compresse in flacone pp - A.I.C. n. 037439445 (base 10) 13QKYP (base 32);

«10 mg compresse» 250 compresse in flacone pp - A.I.C. n. 037439458 (base 10) 13QKZ2 (base 32).

Principio attivo ramipril

Codice pratica: C1A/2025/2263

Codice di procedura europea: SE/H/0592/001-003/IA/040

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale n. 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nm) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06394

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di etinilestradiolo/drosipirenone, «Bravela».

Estratto determina AAM/PPA n. 756/2025 del 21 novembre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/921

Cambio nome: C1B/2024/2824

N. procedura: NL/H/2885/001/IB/022/G

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Exeltis Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Lombardia n. 2/A - 20068 Peschiera Borromeo - Milano - Codice fiscale n. 09225620963.

Medicinale: BRAVELA.

A.I.C. n. 042627012 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 1 x (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042627024 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 3 x (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042627036 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 6 x (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042627048 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 13 x (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma, codice fiscale n. 07599831000.


Con variazione della denominazione del medicinale in EGINA

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06395

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di disodio clodronato/lidocaina cloridrato, «Clobiox».

Estratto determina AAM/PPA n. 759/2025 del 21 novembre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1364

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esseti Farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Raffaele De Cesare n. 7 - 80132 Napoli, codice fiscale n. 01172090639.

Medicinale: CLOBIOX.

A.I.C. n. 049409016 - «100 mg + 33 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 6 fiale in vetro da 3,3 ml;

A.I.C. n. 049409028 - «200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 3 fiale in vetro da 4 ml;

alla società Lanova Farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Conca D'Oro n. 212 - 00141 Roma - Codice fiscale n. 03778700710.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06396

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di isosorbide-5-mononitrato, «Monoket».

Estratto determina AAM/PPA n. 746/2025 del 21 novembre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1505.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chiesi Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Giacomo Chiesi n. 1, 43122 Parma, codice fiscale 02944970348.

Medicinale: MONOKET

A.I.C. n. 025200015 - «20 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 025200027 - «40 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 025200041 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse, alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore

della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06407

Rettifica del titolo relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 726/2025 del 10 novembre 2025, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di escitalopram, «Entact».

In riferimento all'estratto della determina AAM/PPA n. 726/2025 del 10 novembre 2025 relativa al medicinale ENTACT, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 273 del 24 novembre 2025, si rettifica il titolo, riportato a pagina 23:

da

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di escitalopram, «Entact»

a

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di escitalopram, «Entact».

25A06428

Rettifica del titolo relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 725/2025 del 10 novembre 2025, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di escitalopram, «Cipralex».

In riferimento all'estratto della determina AAM/PPA n. 725/2025 del 10 novembre 2025 relativa al medicinale CIPRALEX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 273 del 24 novembre 2025, si rettifica il titolo, riportato a pagina 22:


da:

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di escitalopram, «Cipralex»;

a:

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di escitalopram, «Cipralex».

25A06429



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del partito politico «Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea»

TITOLO I PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Principi

1) Il Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea (d'ora in poi siglabile anche come Prc-Se), con sede in Roma, in Piazzale degli Eroi n. 9, è libera organizzazione politica della classe operaia, delle classi popolari, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle precarie e dei precari, delle disoccupate e dei disoccupati, delle e dei giovani, delle donne e degli uomini che si uniscono per concorrere alla trasformazione della società capitalista e patriarcale e alla liberazione dell'umanità da ogni forma di oppressione, sfruttamento e discriminazione attraverso la costituzione di una società comunista e democratica, fondata sull'uguaglianza, la libertà e l'autodeterminazione.

2) Per realizzare questo fine, il Prc-Se si ispira al pensiero fondativo di Karl Marx e di Antonio Gramsci e partecipa ai movimenti anticapitalistici internazionali. Si propone di rifondare teoria, prassi e organizzazione del movimento operaio per superare la società capitalista nel tempo presente, segnato dall'intersezione fra dominio di classe e genere, discriminazioni su base etnica e devastazione ambientale. Il Prc-Se si propone, dunque, di continuare e innovare la storia delle comuniste e dei comunisti e riconosce nella sua genealogia la Comune di Parigi, la Rivoluzione d'Ottobre, la Resistenza antifascista, la contestazione del biennio '68-'69, il movimento altermondialista contro la globalizzazione neoliberista. Si riconosce altresì nella coniugazione di comunismo e democrazia che ha connotato la tradizione comunista in Italia e la questione della rivoluzione in Occidente. Difende la Costituzione italiana nata dalla Resistenza e lotta per la sua piena attuazione. Il Prc-Se è pacifista e antifascista e ripudia la guerra e ogni forma di fascismo. Condanna l'antisemitismo e ogni forma di persecuzione su base religiosa. Promuove e difende la laicità dello Stato.

Art. 2.

Finalità

1) Il Prc-Se lotta perché in Italia, in Europa e nel mondo avanzino e si affermino le istanze di libertà dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di solidarietà internazionalista; pratica il conflitto di classe e si batte contro lo sfruttamento del lavoro produttivo e riproduttivo in ogni sua forma; si impegna per la giustizia ambientale, la difesa dei beni comuni e dei servizi pubblici; persegue il superamento del capitalismo e del patriarcato e la libera autodeterminazione di donne e uomini. Il Prc-Se assume il posizionamento femminista e intersezionale ed è consapevole della piena autonomia dei movimenti femministi e per la libera espressione dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale; ripudia ogni forma di violenza maschile contro le donne, di sessismo, di omobisessofobia e ogni forma di razzismo, di xenofobia, di discriminazione, di sfruttamento, di respingimento delle persone migranti; sostiene le lotte di liberazione e autodeterminazione dei popoli; pratica il mutualismo conflittuale e la connessione delle lotte come forma concreta di ricomposizione del proprio blocco sociale e di costruzione di una società fondata sulla solidarietà e sulla cura.

2) Il Prc-Se rigetta ogni concezione autoritaria e burocratica, stalinista o d'altra matrice, del socialismo e ogni concezione e ogni pratica di relazioni od organizzativa interna al partito di stampo gerarchico e plebiscitario.

3) Riconosce l'autonomia e la politicità degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa e dei movimenti anticapitalisti, con i quali collabora e si confronta alla pari ed ai quali partecipa in modalità democratica e non settaria.

4) Il Prc-Se agisce per la collaborazione e la reciproca solidarietà tra le forze politiche, i soggetti sociali, i movimenti comunisti e antica-

pitalisti di tutto il mondo e coopera alle iniziative che tendono a unirli per l'alternativa di società e contro la globalizzazione capitalista e tutte le manifestazioni dell'imperialismo.

5) Il Partito della Rifondazione Comunista è soggetto fondatore del Partito della Sinistra Europea (*Party of the European Left*). Propone l'unità politica e sociale delle lotte, dei movimenti, della sinistra di classe e di alternativa per la liberazione dell'Europa dal neoliberismo su cui si fondano i Trattati vigenti.

6) Le comuniste e i comunisti del Prc-Se sono parte del movimento reale per la trasformazione dello stato di cose presente e partecipano attivamente ai movimenti anticapitalisti, femministi, ambientalisti, antirazzisti, pacifisti che danno vita alla futura umanità nel tempo presente.

TITOLO II L'ADESIONE AL PARTITO

Art. 3.

L'iscrizione al Partito

1. Il partito favorisce l'adesione alla sua organizzazione che avviene mediante l'iscrizione. L'iscrizione al partito è individuale.

2. Possono iscriversi al partito coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che, indipendentemente dalla nazionalità e dalla confessione od opinione religiosa, condividano principi e finalità espressi nel presente statuto. L'adesione al partito impegna altresì al rispetto del presente statuto.

Art. 4.

La domanda di prima iscrizione

1. La domanda di prima iscrizione è rivolta al circolo territoriale o funzionale più vicino al luogo di residenza, lavoro o studio. L'iscrizione può essere presentata anche per via telematica e, in tal caso, è trasmessa alla struttura territoriale o funzionale di riferimento.

2. L'eventuale rifiuto di prima iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata/o entro un mese dalla domanda. Contro il rifiuto è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia che sono tenuti a deliberare entro un mese. Qualora il collegio di garanzia riconosca il diritto dell'interessata/o, la/il segretaria/o di circolo provvede alla consegna della tessera.

Art. 5.

Il rinnovo dell'iscrizione

1. La/Il compagna/o iscritta/o ha diritto a ricevere la tessera per gli anni successivi alla prima iscrizione; in tal caso, la consegna della tessera è atto dovuto.

Art. 6.

La procedura del tesseramento

1. L'atto di iscrizione si perfeziona solo al momento del regolare versamento della quota tessera. L'iscritta/o riceve la tessera, valida per l'anno solare in corso contenente l'indicazione delle sue generalità e della quota versata.

2. È compito della/del segretaria/o firmare la tessera e curarne la consegna all'iscritta/o. La/Il segretaria/o verifica altresì il corretto inserimento dei dati dell'iscritta/o nel *database* della piattaforma del partito nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7.

Le incompatibilità

1. Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Prc-Se e ad altra organizzazione partitica. È fatta eccezione per le/gli straniere/i residenti in Italia e per le/gli italiane/i residenti all'estero purché l'iscrizione si riferisca ad altro partito comunista o progressista con il quale il Prc-Se abbia rapporti ufficialmente stabiliti.

2. L'iscrizione al partito è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui principi ispiratori contraddicano i valori e le scelte del partito.



TITOLO III
LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO

Art. 8.
I diritti dell'iscritta/o

1. Ogni iscritta/o al Prc-Se ha il diritto di partecipare alle attività, alla discussione e ai processi decisionali di partito, con piena libertà di avanzare proposte di discussione e di lavoro. È suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e ricevano risposta.

2. Ogni iscritta/o ha il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni politiche e di formulare critiche sia nelle sedi di partito che esternamente, in luoghi pubblici o in rete, rispettando la dignità delle istanze e delle persone.

3. Ogni iscritta/o ha il diritto di elettorato attivo e passivo interno secondo le norme del presente statuto. Ogni iscritta/o ha il diritto di candidarsi o di essere candidata/o nell'elezione degli organismi dirigenti, esecutivi e di garanzia nonché di proporsi o di essere proposta/o per ogni livello della rappresentanza istituzionale.

4. Ogni iscritta/o ha il diritto di essere informata/o delle discussioni e delle decisioni delle varie istanze organizzate del partito e delle critiche rivoltele/gli.

Art. 9.
I doveri dell'iscritta/o

1. Le/Gli iscritte/i al Prc-Se sono tenute/i a contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del partito; a promuoverne la crescita, prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali; a contribuire al finanziamento del partito; a diffonderne la comunicazione.

2. Le/Gli iscritte/i al Prc-Se sono tenute/i a sostenere e votare tutte le liste elettorali e le/i candidate/i il cui sostegno sia stato deciso dall'organismo politico del partito al livello competente.

3. Le/Gli iscritte/i al Prc-Se sono tenute/i ad appoggiare, contribuire alla costruzione e partecipare alle attività degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa, dei movimenti critici e anticapitalisti, a contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei movimenti di massa.

4. Le/Gli iscritte/i sono tenute/i a fornire una rappresentazione pubblica corretta della linea politica del partito.

5. Le/Gli iscritte/i, in ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo n. 460/1997, sono tenute/i a non trasmettere ad altre/i la quota tessera e le sottoscrizioni al partito, escludendone la rivalutabilità.

Art. 10.
Libertà e partecipazione alla vita del Partito

1. La libertà e la partecipazione rappresentano l'essenza della vita democratica del partito.

2. L'intera vita interna del Prc-Se è orientata alla democrazia e al confronto, basi fondamentali per una dialettica interna rispettosa delle persone e che anticipi e metta in pratica nella quotidianità la qualità totalmente democratica delle relazioni della futura umanità.

3. L'organizzazione dei tempi della vita interna di partito e della sua iniziativa deve tendere a rimuovere gli ostacoli materiali alla partecipazione.

4. Per consentire la piena partecipazione alle attività in rete, il partito promuove la formazione digitale delle iscritte e degli iscritti e lavora a rimuovere gli ostacoli di fatto all'accesso e al pieno utilizzo degli strumenti telematici.

5. Il Prc-Se organizza, in forme plurali e democratiche, l'elaborazione teorico-politica, il lavoro di inchiesta, la formazione politica; sostiene la libera organizzazione al proprio interno o in forma indipendente, di luoghi di ricerca e tematici aperti alla partecipazione di persone non iscritte al partito; è aperto alla collaborazione con associazioni, riviste e altri luoghi e modi di ricerca teorico-politica.

Art. 11.
Pluralismo e unità del Partito

1. Il partito è una collettività politica unitaria con una pratica politica e una direzione unitarie. Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni contribuiscono alla definizione dell'indirizzo politico del partito ed alla sua

azione politica. Il partito è impegnato nei suoi organismi alla costante ricerca della sintesi e, nelle sue articolazioni, alla solidarietà nei confronti della comunità politica.

1. *bis* La pluralità delle posizioni può esprimersi liberamente in fase congressuale e anche nel corso di dibattiti su questioni di grande rilevanza politica.

2. La rappresentazione della pluralità del dibattito interno è garantita anche dagli organi di stampa e dai mezzi di comunicazione digitali del partito.

3. Non è consentita la formazione di correnti o frazioni permanentemente organizzate o finalizzate all'ottenimento di ruoli negli organismi dirigenti.

Art. 12.

L'attuazione della linea politica del Partito

1. Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal Congresso nazionale, nonché delle decisioni assunte dal Comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali.

2. Nel Prc-Se le strutture territoriali del partito hanno il compito e l'autonomia di sviluppare l'iniziativa locale, di fare analisi e inchiesta, di arricchire ed articolare la linea del partito. Esse hanno anche il compito di predisporre le liste elettorali presentate localmente, individuando le alleanze possibili e i contenuti programmatici fondamentali. A tal fine le strutture locali assumono l'orientamento generale del partito, predisponendo proposte programmatiche, assumendo decisioni amministrative o legislative e gestendo il proprio impegno istituzionale al fine di promuovere scelte miranti a conseguire obiettivi di piena integrazione sociale, di sviluppo della democrazia, di valorizzazione del ruolo del pubblico, di superamento delle disuguaglianze, di salvaguardia dell'ambiente, di superamento di orientamenti neolibertari che pregiudicano tali orientamenti. Di norma le competenze in materia elettorale sono riservate ai rispettivi circoli nei casi di elezioni comunali, alle federazioni per quanto riguarda in comuni in cui non sono presenti circoli del partito, i comuni capoluoghi ed eventuali elezioni di livello provinciale. Agli organismi regionali per quanto riguarda le elezioni regionali.

Art. 13.

La democrazia di genere, l'autodeterminazione e la co-rappresentanza

1. Il Prc-Se assume come fondanti per la rifondazione comunista il posizionamento femminista e intersezionale e la lotta per il superamento del capitalismo e del patriarcato e sostiene i movimenti femministi, per la libertà e l'autodeterminazione delle donne e delle soggettività LGBTQIA+. Riconosce pienamente la libertà delle compagne iscritte nella scelta delle pratiche femministe di autorganizzazione e autodeterminazione e delle relazioni politiche tra donne dentro e fuori il partito.

2. Il Prc-Se sostiene la partecipazione delle donne alla politica e contrasta a tutti i livelli – politico, sociale, culturale, linguistico – il sessismo, la discriminazione e la violenza contro le donne in tutte le sue forme e a tal fine adotta un Protocollo interno anti molestie avente forza di regolamento nazionale. Nella vita interna del partito e dei movimenti a cui esso partecipa ripudia ogni forma di sessismo e omolesbobittransfobia. Nelle iniziative pubbliche non vi può essere una rappresentazione monosessuata del partito, salvo comprovati motivi.

3. Il Prc-Se si riconosce nel principio della democrazia di genere. Gli organismi dirigenti, di garanzia ed esecutivi, le delegazioni nei congressi e nelle conferenze, la composizione delle liste elettorali devono contemplare a tutti i livelli, salvo comprovati motivi, una composizione paritaria tra i generi e tenere conto delle disponibilità reali, delle possibilità materiali e dei tempi di vita e di lavoro delle iscritte e degli iscritti.

4. Il Prc-Se si riconosce nel principio della co-rappresentanza. La funzione di segretaria/o può, a tutti i livelli, essere svolta contemporaneamente da due persone di genere diverso.

5. Per scelta le donne comuniste si riuniscono periodicamente in Conferenza nazionale al fine di elaborare a partire da sé la propria proposta politica; di discutere, anche in relazione ai movimenti trans-femministi e contro la violenza maschile sulle donne, del nesso fra capitalismo e patriarcato, di democrazia di genere, di antisessismo, di lotta contro l'omolesbobittransfobia; di attuare pratiche di autodeterminazione dentro e fuori il partito.



6. Per scelta gli uomini comunisti promuovono incontri periodici per discutere a partire da sé del superamento del patriarcato, del sessismo e di ogni forma di violenza contro le donne fino a sperimentare momenti di Conferenza nazionale.

7. Il Forum delle donne del Prc-Se è un luogo di incontro permanente di percorsi diversi, di relazione tra donne dentro e fuori il partito e sede comune di elaborazione e costruzione della politica di genere. Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme del funzionamento del Forum. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Prc-Se.

Art. 14.

La partecipazione alla vita del Partito attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1. Il Prc-Se utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic) al fine di promuovere la massima partecipazione nell'elaborazione e nella costruzione delle decisioni, la messa in comune delle intelligenze e delle conoscenze, la comunicazione interna ed esterna, il funzionamento del partito come intellettuale collettivo. L'uso delle Tic è finalizzato a integrare l'attività in presenza e a garantire la partecipazione ove ostacoli logistici impediscano la presenza fisica alle riunioni. Respinge ogni uso delle Tic che causi partecipazione passiva e pratiche plebiscitarie.

2. Il Prc-Se si dota di una piattaforma informatica al fine di: promuovere l'adesione al partito anche per via telematica; costruire un *database* degli iscritte/i nel rispetto della normativa a protezione dei dati personali e sensibili; agevolare l'elaborazione e la scrittura partecipata; organizzare la partecipazione a forum tematici e riunioni da remoto o in forma mista (in presenza e/o *online*).

3. Il presente statuto rinvia al regolamento di cui all'art. 75 per la definizione delle modalità di svolgimento delle riunioni in forma mista (in presenza e *online*) e la modalità di votazione attraverso la piattaforma. In ogni caso, andrà garantita la regolarità e, ove prevista, la segretezza del voto.

Art. 15.

La democrazia diretta e gli organismi dirigenti

1. Il Prc-Se pratica la connessione tra forme di democrazia diretta e delegata nella costruzione della decisione. A tal fine si avvale della convocazione periodica delle assemblee delle/degli iscritte/i al livello competente, anche avvalendosi di piattaforma digitale.

2. Su questioni di particolare rilievo politico, gli organismi dirigenti possono promuovere forme di consultazione diretta di tutte/i le/gli iscritte/i secondo norme e modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 75.

3. Tali consultazioni sono effettuate anche quando richiesto dalla maggioranza assoluta del Comitato politico nazionale o del Comitato politico federale o da un quinto delle/degli iscritte/i della Federazione o di una regione o da un decimo del partito a livello nazionale, in almeno tre regioni. Possono essere altresì promosse dalla Direzione nazionale in caso di grave conflitto nei territori fra organismi dirigenti circa la collocazione politica del partito e l'individuazione di candidature per le liste elettorali di pertinenza territoriale.

Art. 16.

La funzione dirigente e di rappresentanza

1. La funzione dirigente si esprime nel: promuovere la partecipazione democratica e l'attività politica di tutte/i le/gli iscritte/i; stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l'attività di formazione; assicurare la circolazione delle informazioni; garantire la libera espressione di tutte le opinioni; lavorare costantemente per l'unità del partito attraverso il dibattito democratico e l'azione solidale di tutte/i le/i militanti; organizzare l'attività politica in modo da favorire la più ampia partecipazione; proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino concreta applicazione; riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle decisioni assunte; contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilità di partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i.

2. Non possono esercitare la funzione dirigente le/i compagne/i che non abbiano tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo, la tessera per l'anno solare in corso entro tre mesi dall'inizio della campagna di tesseramento.

3. Le/i compagne/i elette/i in ruoli di rappresentanza pubblica hanno un particolare dovere di responsabilità democratica nei confronti del partito, di solidarietà nei confronti della comunità politica e di coerenza con le decisioni democratiche assunte dalle istanze del partito.

4. I gruppi dirigenti, gli apparati e le rappresentanze istituzionali sono tenuti a comportamenti esemplari nella promozione e nella difesa, all'interno del partito, di rapporti di democrazia, di solidarietà, di lealtà e di eguaglianza. Debbono essere loro assegnate responsabilità definite e sottoposte a verifica nelle modalità di esercizio e nei risultati. Il Prc-Se contrasta moralmente e politicamente l'utilizzo di ruoli di responsabilità per la ricerca di posizioni di prestigio e di privilegi materiali e la costituzione dei gruppi dirigenti in ceti separati.

Art. 17.

Gli organismi: definizione, loro durata e criteri di designazione

1. Gli organismi sono dirigenti, di garanzia ed esecutivi.

2. Gli organismi dirigenti sono:

- l'Assemblea di circolo;
- il Comitato Direttivo di circolo (siglabile «Direttivo»);
- il Comitato Politico Federale (siglabile «CPF»);
- il Comitato Politico Regionale (siglabile «CPR»);
- il Comitato Politico Nazionale (siglabile «CPN»);
- la Direzione Nazionale (siglabile «DN»).

3. Gli organismi esecutivi sono:

- la/il Segretaria/o;
- la/il Tesoriera/e;
- le segreterie di qualsiasi livello.

4. Gli organismi di garanzia sono:

- i collegi di garanzia previsti da questo statuto per i diversi livelli.

5. Gli organismi dirigenti e di garanzia eletti in sede congressuale durano in carica sino all'apertura del corrispondente Congresso successivo, quindi, di norma vanno rinnovati almeno ogni tre anni.

6. Gli organismi esecutivi nonché gli altri incarichi durano in carica sino all'apertura del corrispondente Congresso successivo, quindi, di norma vanno rinnovati da parte degli organismi competenti almeno ogni tre anni.

7. La designazione degli iscritti/e negli organismi e nelle cariche tutte dovrà avvenire senza distinzione di sesso, di orientamento sessuale, di etnia, di lingua, di religione, di condizioni personale e sociale con votazione democratica su singole candidature o su liste, su proposte o su autocandidature.

Art. 18.

Lo scioglimento del Partito

1. Lo scioglimento del partito, la sua confluenza o unificazione in una nuova soggettività politica possono essere decisi solo dal congresso del partito con la maggioranza dei due terzi delle delegate e dei delegati.

TITOLO IV L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

Capo I

IL PARTITO


Art. 19.

L'articolazione territoriale del Partito

1. L'organizzazione del partito si articola, di norma, in circoli, federazioni e comitati regionali.

2. Le strutture territoriali operano nell'ambito di pertinenza, che deve essere sempre definito. Possono essere: sub-comunali, comunali, intercomunali, sub-provinciali o provinciali, interprovinciali e regionali.

3. L'articolazione del partito e l'ambito territoriale di pertinenza delle strutture territoriali sono definiti dal Piano organizzativo regionale di competenza.



Art. 20.

Il Piano organizzativo regionale

1. Il Piano organizzativo regionale deve essere redatto in conformità allo statuto e al regolamento di cui all'art. 75.

2. Il Piano organizzativo regionale è elaborato e proposto dall'Assemblea regionale. Diviene esecutivo se approvato dalla Direzione nazionale.

3. Viene posto a verifica e discusso, a partire dai territori, almeno ogni tre anni, di norma in corrispondenza dei congressi nazionali.

Art. 21.

L'assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è costituita:

nelle regioni fino a 200 iscritte/i da tutte/i le/gli iscritte/i;

nelle regioni sopra le/i 200 iscritte/i da:

le/i componenti del Comitato politico nazionale e del Collegio nazionale di garanzia della regione;

le/i componenti del Comitato politico regionale, del Collegio regionale di garanzia e del Coordinamento regionale delle/dei Giovani Comuniste/i ove eletto;

le/i componenti dei Comitati politici federali della regione;

le/i Segretarie/i dei circoli della regione;

le/i referenti dei nuclei territoriali della regione che non fanno riferimento a nessun circolo;

le/i compagne/i indicate/i dalla Segreteria regionale tenuto conto delle proposte delle/dei Segretarie/i delle federazioni, in numero non superiore al 20% delle/dei componenti del Comitato politico regionale.

2. L'Assemblea regionale ha le seguenti funzioni:

predisporre, con il metodo del consenso, il Piano organizzativo regionale attraverso cui definire, in forma di proposta e senza automatismi coercitivi, l'articolazione del partito sul territorio di competenza;

promuovere occasioni e iniziative di elaborazione e partecipazione che coinvolgano in forma assembleare – oltre al gruppo dirigente regionale in senso proprio – i quadri attivi dei diversi territori.

3. L'Assemblea regionale viene convocata con le medesime modalità con cui viene convocato il Comitato politico regionale.

Art. 22.

Il Circolo: generalità

1. Il circolo è l'istanza fondamentale del partito. Il circolo può essere territoriale o funzionale.

2. L'iniziativa per la costituzione dei circoli è assunta dall'organismo politico competente territorialmente e/o dalle/i singole/i iscritte/i.

3. Possono assumere l'iniziativa anche iscritte/i che risiedono nel medesimo ambito territoriale o che operino nel medesimo ambito di lavoro, di studio, vertenziale o di pratica sociale. Il regolamento di cui all'art. 75 definisce le modalità di costituzione ed il numero minimo delle/dei promotrici/ori. La costituzione dei circoli è diritto delle/dei proponenti nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 75.

4. Per qualificarsi quale istanza congressuale i circoli devono essere composti da un numero minimo di iscritte/i stabilito dal regolamento di cui all'art. 75.

Art. 23.

Il Circolo territoriale

1. Il circolo territoriale è composto da tutte/i le/i sue/suoi iscritte/i nella forma dell'assemblea di circolo con le attribuzioni previste nel presente statuto e nel regolamento di cui all'art. 75.

2. Si possono costituire nuclei organizzativi territoriali, composti da un numero di compagne/i inferiore a quello necessario per la formazione di un circolo, ai fini di un capillare radicamento del partito. Tali strutture sono costituite su istanza delle/degli interessate/i e possono fare capo all'istanza congressuale competente per territorio. Godono di autonomia organizzativa e non costituiscono livello congressuale.

3. Organo fondamentale del circolo territoriale è l'assemblea delle/degli iscritte/i.

4. L'assemblea del circolo approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il piano di lavoro proposto dalla/dal segretaria/o o dal Comitato direttivo laddove eletto.

5. Ogni circolo territoriale è diretto da una/un segretaria/o e, ove eletto, da un Comitato direttivo. Il Comitato direttivo è eletto dal congresso del circolo. I circoli con meno di 30 iscritte/i possono decidere, in sede congressuale, di non eleggere il Comitato direttivo, le cui funzioni in tal caso sono assunte dall'assemblea delle/degli iscritte/i.

6. Alle/Ai componenti del Comitato direttivo possono essere attribuiti incarichi specifici.

7. La/Il Segretaria/o e la/il Tesoriera/e sono eletti dal Comitato direttivo, ove istituito, al proprio interno a maggioranza di voti e dall'assemblea delle/degli iscritte/i negli altri casi.

Art. 24.

Il Circolo funzionale

1. Il circolo funzionale può essere: di luogo di lavoro, di studio, vertenziale o di pratiche sociali. È composto da tutte/i le/i sue/suoi iscritte/i nella forma dell'assemblea di circolo con le attribuzioni previste nel presente statuto e nel regolamento di cui all'art. 75.

2. L'iscrizione al circolo funzionale è compatibile con l'iscrizione al circolo territoriale fino a quando esso non si costituisca in istanza congressuale.

3. La scelta di costituirsi in istanza congressuale non prevede automatismi (deve rispettare il numero minimo di iscritte/i previsto nel regolamento) ed è assunta dall'assemblea delle/degli iscritte/i.

4. Organo fondamentale del circolo è l'assemblea delle/degli iscritte/i.

5. Il circolo funzionale sperimenta le forme organizzative che ritiene più idonee alla propria azione. L'assemblea delle/degli iscritte/i elegge la/il segretaria/o.

6. L'organismo politico competente territorialmente verifica che la costituzione e le forme organizzative dei circoli funzionali siano compatibili con il Piano Organizzativo regionale e con il regolamento di cui all'art. 75.

Art. 25.

La Federazione

1. La federazione è costituita, con le attribuzioni previste dal presente statuto e dal regolamento di cui all'art. 75, di norma, dove sono costituiti, quali istanza congressuale, almeno due circoli.

2. Possono essere costituite federazioni in ambiti territoriali caratterizzati da omogeneità ovvero in ambito provinciale, sub-provinciale, interprovinciale, area metropolitana.

3. Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione nazionale anche approvando il Piano Organizzativo Regionale di cui all'art. 20. Il Piano Organizzativo Regionale può prevedere motivate deroghe al primo comma del presente articolo.

Art. 26.

I Comitati Regionali

1. Nelle regioni si costituisce un Comitato regionale eletto dal congresso regionale con le attribuzioni previste dal presente statuto e dal regolamento di cui all'art. 75.

Art. 27.

Le minoranze nazionali e linguistiche

1. Nelle realtà territoriali in cui siano presenti minoranze nazionali e linguistiche vengono promosse sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza riservati alle/agli iscritte/i appartenenti a tali minoranze.



Art. 28.

L'autonomia sarda

1. Il partito riconosce la condizione specifica della autonomia sarda così come si esprime nei suoi valori di progresso e di sentimento unitario di popolo, coerentemente con gli obiettivi di liberazione umana; di identità e di espressività del proprio patrimonio storico, culturale e linguistico; del progetto di rinascita economica e sociale delineato dalla norma costituzionale dell'art. 13 dello Statuto d'autonomia. E ciò essenzialmente in coerenza con l'ispirazione del pensiero di Antonio Gramsci e di Emilio Lussu in tema di sentimento nazionale, di democrazia effettiva e di autogoverno del popolo, da affermare nel contesto unitario italiano, europeo e mediterraneo.

Art. 29.

Il Partito all'estero

1. Nei Paesi di emigrazione italiana possono essere costituite strutture organizzate del Prc-Se sulla base delle norme del presente statuto.

2. Le aree continentali o subcontinentali possono essere equiparate ai Comitati Regionali. Il responsabile nazionale delle/degli italiane/i nel mondo è componente di diritto dei suddetti comitati.

3. Le organizzazioni del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea all'estero sviluppano e articolano i rapporti di collaborazione con le formazioni politiche locali orientate analogamente al partito e con le forze politiche e sociali che organizzano e costruiscono rapporti con le/gli emigranti all'estero.

Capo 2

LE CONFERENZE DI ORGANIZZAZIONE E TEMATICHE

Art. 30.

Le conferenze

1. Per esaminare lo stato dell'organizzazione, problemi politici o pianificare l'azione del partito su determinate tematiche, possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali. I gruppi di lavoro nazionali e/o i Comitati Politici Federali e/o Regionali possono proporre alla Direzione Nazionale lo svolgimento di conferenze nazionali su temi di carattere generale.

2. Vengono indette, per ogni singola istanza del partito, dai rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici e le modalità di svolgimento e di partecipazione.

3. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a realtà esterne al partito.

4. Gli atti in esse approvati entrano a far parte della linea politica del partito al livello corrispondente con effetti vincolanti.

Art. 31.

L'assemblea delle/dei Segretarie/i di circolo

1. Le/I segretarie/i di circolo si riuniscono in assemblea, a livello nazionale, almeno una volta all'anno.

2. L'assemblea delle/dei segretarie/i di circolo è convocata dalla direzione nazionale e può svolgersi con modalità articolate sul territorio.

Capo 3

GIOVANI COMUNISTE E COMUNISTI

Art. 32.

L'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i (siglabile «Le/I G.C.»)

1. Le/I giovani comuniste/i sono l'organizzazione giovanile del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea; ne fanno parte tutte le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione Comunista

– Sinistra Europea che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscano al partito mediante la tessera delle/dei giovani comuniste/i.

2. All'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i è riconosciuta autonomia di proposta e iniziativa politica, la costruzione di campagne e di intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, la possibilità di concorrere alla creazione di strutture aperte alle/ai non iscritte/i (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.), la promozione, nei circoli del partito, della discussione e dell'iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile.

3. All'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i è riconosciuta la facoltà di promuovere la creazione di circoli funzionali che caratterizzano lo specifico giovanile (studenti medi, università, apprendisti, ecc.).

4. L'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i si dà un proprio regolamento interno, approvato dalla conferenza nazionale, nel quale sono definite tutte le procedure non presenti nel presente statuto. Il regolamento contiene altresì le specifiche discipline in funzione di quanto prescritto dallo statuto.

5. Gli organismi di garanzia competenti per le/i giovani comuniste/i sono gli stessi del partito, indicati al Capo 4 del Titolo VI dello statuto.

Art. 33.

L'adesione delle/dei giovani comuniste/i

1. L'adesione all'organizzazione delle/dei dei giovani comuniste/i avviene secondo le norme di cui al Titolo II dello Statuto.

2. Al fine di favorire l'incremento delle adesioni, alla/al portavoce è riconosciuta la possibilità di iscrivere, nel rispetto dell'art. 6 primo comma, firmandone le tessere, le/i giovani comuniste/i che non abbiano un'agevole possibilità di contattare i circoli competenti territoriali o funzionali. La/I portavoce provvederanno tempestivamente alla trasmissione delle tessere da loro firmate, unitamente alle relative quote versate dalla/lo iscritta/o, alla/al segretaria/o del circolo competente.

3. Le/I segretarie/i di circolo sono tenute/i ad informare le/i portavoce federali delle/dei giovani comuniste/i in caso di adesione di iscritte/i con età inferiore ai 30 anni.

Art. 34.

I diritti e i doveri delle/dei giovani comuniste/i

1. Le/I giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al Prc-Se.

2. Alle/Ai dirigenti delle/dei giovani comuniste/i si applicano le norme sulla funzione dirigente e di rappresentanza di cui all'art. 16.

Art. 35.

L'articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i

1. L'articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i si struttura di norma sui livelli organizzativi del partito così come definiti dal competente Piano organizzativo regionale, salvo forme di sperimentazione proprie sempre definite nel medesimo Piano e previa consultazione da parte della Direzione Nazionale del comitato esecutivo nazionale delle/dei giovani comuniste/i.

2. A livello di federazione l'assemblea delle/dei giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima è l'istanza di base delle/dei giovani comuniste/i.


3. Nelle regioni può essere costituita un'assemblea regionale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i appartenenti alla medesima regione.

4. Viene istituita l'assemblea nazionale di cui fanno parte tutti e tutte gli iscritti alle/ai giovani comuniste/i. Tale organismo viene convocato almeno una volta l'anno ed ha funzioni consultive e di impulso politico.

Art. 36.

La conferenza nazionale delle/dei giovani comuniste/i

1. A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata la conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i giovani comuniste/i secondo quanto previsto dal regolamento per la conferenza approvato dal coordinamento nazionale.



2. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il numero delle/i componenti.

3. La conferenza nazionale approva il regolamento nazionale dell'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i. Tale può essere modificato dal Coordinamento nazionale delle/dei Giovani comuniste/i con voto favorevole della maggioranza dei componenti.

4. Per lo svolgimento delle conferenze, ordinarie e straordinarie, delle/dei dei giovani comuniste/i si applicano per quanto compatibili le norme di cui al titolo V dello statuto.

Art. 37.

Gli organismi dirigenti

1. L'assemblea federale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i è costituita dalle/dagli iscritte/i alla medesima federazione del Prc-Se. All'assemblea spetta il compito di direzione politica in ambito locale delle/dei giovani comuniste/i.

2. L'assemblea federale con un numero di iscritte/i pari o superiore a quello stabilito dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma, può eleggere un coordinamento federale con compiti esecutivi e di direzione politica, il quale opera su mandato dell'assemblea e risponde ad essa.

3. L'assemblea regionale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i ha il compito di coordinare regionalmente l'attività della organizzazione giovanile, la sua promozione, rafforzamento e sviluppo, partecipa all'organizzazione delle attività di formazione, determina una piattaforma politica regionale. Dirige l'attività sui territori ove non siano istituiti i livelli federali, finalizzandola al radicamento locale.

4. L'assemblea regionale può eleggere un coordinamento regionale, rappresentativo di tutte le federazioni costituite, il quale opera su mandato dell'assemblea e risponde ad essa. La costituzione dei coordinamenti regionali è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma.

5. Il Coordinamento nazionale coordina e dirige la politica e le attività dell'organizzazione.

6. Nel caso in cui il coordinamento nazionale perdesse la metà più uno delle/dei sue/suoi componenti, i rimanenti avranno l'obbligo di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. Passato questo termine, il Comitato politico nazionale ha il diritto di individuare, di concerto con le/i componenti rimanenti del coordinamento nazionale stesso, una/o compagna/o delle/dei giovani comuniste/i a cui affidare il compito di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria.

7. La frequenza delle riunioni delle assemblee e dei coordinamenti a tutti i livelli è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma.

Art. 38.

Gli organismi esecutivi

1. Organi esecutivi delle/dei giovani comuniste/i sono: le/i portavoce federali, le/i referenti e portavoce regionali, le/i portavoce nazionali, il comitato esecutivo federale, il comitato esecutivo regionale e il comitato esecutivo nazionale.

2. Le/I Giovani Comuniste/i si riconoscono nel principio della corappresentanza. La funzione di portavoce e referente può, a tutti i livelli, essere svolta contemporaneamente da due persone di genere diverso. La/Il portavoce fa parte di diritto dell'organismo dirigente corrispondente del partito ed invitata/o permanente nell'organismo esecutivo corrispondente del partito, qualora siano due lo sono entrambi.

3. L'assemblea federale delle/degli iscritte/i o il coordinamento, se costituito, eleggono la/il portavoce con compiti esecutivi nei riguardi degli indirizzi approvati dall'assemblea federale. La/Il portavoce convoca l'assemblea e/o il coordinamento e ne presiede e organizza i lavori.

4. La/Il referente regionale è eletta/o dall'assemblea regionale delle/degli iscritte/i nelle regioni in cui vi siano almeno due federazioni costituite. È invitata/o permanente al Comitato politico regionale. Compiti della/del referente sono la cura dei rapporti con il Prc-Se, la convocazione delle assemblee delle/dei giovani comuniste/i, il coordinamento tra le federazioni della regione e l'organizzazione collettiva dei lavori.

5. Nelle regioni con numero di iscritte/i alle/ai giovani comuniste/i pari o superiore a quello stabilito dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma, l'assemblea delle/degli iscritte/i o il coordinamento, se

costituito, eleggono una/uno o due portavoce. La/Il portavoce ha compiti esecutivi nei riguardi degli indirizzi approvati dall'assemblea regionale dal coordinamento; convoca l'assemblea e/o il coordinamento e ne presiede e organizza i lavori.

6. Il coordinamento nazionale elegge al suo interno una/uno o due portavoce. La/Il portavoce nazionale delle/dei giovani comuniste/i fa parte di diritto anche della Direzione nazionale, qualora siano due, ne fanno parte entrambi.

7. Il coordinamento nazionale elegge al proprio interno, su proposta delle/dei rispettivi portavoce, un comitato esecutivo presieduto e coordinato dalle/dai portavoce stesse/i. L'esecutivo collegialmente decide, ove eletto, in merito alle funzioni attribuite alla/al portavoce in co-rappresentanza qualora non vi sia accordo tra gli stessi. Negli altri casi prevale la decisione della/del portavoce anziana/o determinata/o secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 75.

8. Ad ognuna/o delle/dei componenti del comitato esecutivo nazionale vengono affidati incarichi specifici tra i quali la responsabilità del radicamento dell'organizzazione per macro aree territoriali.

9. Le/I giovani comuniste/i ad ogni livello possono costituire gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 46.

10. Le/I giovani comuniste/i possono dotarsi ad ogni livello di una/ un cassiera/e di maggiore età che gestisca le risorse loro assegnate dalla/ dal tesoriera/e di pari livello e di quelle frutto dell'autofinanziamento realizzato. La/Il cassiera/e è eletta/o dalla corrispondente assemblea o al proprio interno dal coordinamento, ove costituito. La/Il cassiera/e nazionale è eletta/o dal coordinamento nazionale. Alla/Al tesoriera/e di pari livello, le/i cassiere/i rendono il loro conto annualmente ed ogni qualvolta cessino dall'incarico, informandone per conoscenza l'assemblea o il coordinamento corrispondente secondo quanto prevede il regolamento di cui all'art. 32, quarto comma.

11. Il coordinamento federale e il coordinamento regionale, se costituiti, hanno facoltà di eleggere un comitato esecutivo corrispondente. Si applicano all'elezione e al funzionamento dello stesso le norme e i criteri previsti dai commi 7 e 8 del presente articolo.

Art. 39.

Scioglimento delle articolazioni territoriali delle/dei giovani comuniste/i

1. Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di comprovata inattività, o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, il coordinamento nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere favorevole del collegio nazionale di garanzia, può sciogliere i coordinamenti regionali e federali, convocarne le conferenze straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e, allo scopo, il coordinamento nazionale individua una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non può assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato, così come specificato dall'organismo che lo nomina.

TITOLO V I CONGRESSI

Art. 40.

I Congressi: norme generali


1. Il congresso è, per ogni istanza del partito, il massimo organo deliberativo.

2. Il congresso nazionale definisce la linea politica e il programma del partito nel suo complesso.

3. I congressi di federazione e di circolo vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive organizzazioni.

4. Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa del partito a livello regionale. Definisce, nel contempo, il programma di iniziativa nei territori della regione ove non siano presenti istanze congressuali di federazione con lo scopo di ricostituire le medesime.

5. Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore.



6. In presenza di documenti congressuali alternativi la designazione delle/dei delegate/i e l'elezione in sede congressuale degli organismi politici e di garanzia dovranno essere proporzionali ai consensi ottenuti dai diversi documenti, con applicazione del sistema proporzionale puro quindi con la massima garanzia delle eventuali posizioni di minoranza e di motivato dissenso.

7. In caso di più liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno il 20% delle/degli aventi diritto al voto, il numero delle/degli elette/i verrà calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime quindi con la massima garanzia delle eventuali posizioni di minoranza e di motivato dissenso all'interno di ciascun documento congressuale.

8. Per lo svolgimento dei congressi straordinari di circolo, di federazione e regionali si applicano le norme usate per lo svolgimento dell'ultimo congresso ordinario, per quanto applicabili.

9. Gli organismi eletti dal congresso, in ogni istanza e articolazione del partito, rimangono in carica fino all'apertura del rispettivo congresso successivo, pertanto di norma per non più di tre anni, salvo quanto altrimenti previsto dal presente statuto.

10. Il Congresso, a ciascun livello, prima di procedere alla formazione degli organismi politici e di garanzia (questi ultimi nei limiti posti nel presente Statuto), deve determinarne la composizione numerica.

Art. 41.

Il congresso di circolo

1. Il congresso di circolo è costituito dall'assemblea generale delle iscritte e degli iscritti.

2. Viene convocato dalla/dal segretaria/o o dal direttivo ove eletto di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso di federazione. Può essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico federale oppure, nel caso in cui la maggioranza delle/degli iscritte/i lo richieda.

3. Elegge le/i delegate/i al congresso di federazione, elegge il comitato direttivo, stabilendone preventivamente la composizione numerica, salvo quanto disposto dagli artt. 23, quinto comma, e 24, terzo comma; in quest'ultimo caso elegge la/il segretaria/o e la/il tesoriera/e del circolo.

Art. 42.

Il congresso di Federazione

1. Il congresso di federazione è costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed è convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale.

2. Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione nazionale oppure nel caso in cui la maggioranza delle/degli iscritte/i lo richieda.

3. Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale e il collegio federale di garanzia stabilendone preventivamente la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso nazionale e al congresso regionale.

Art. 43.

Il congresso regionale

1. Il congresso regionale è costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i elette/i dai congressi delle federazioni ed è convocato dal Comitato Politico Regionale, d'intesa con la Direzione Nazionale, entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale. Ove non siano istituite federazioni è costituito dall'assemblea di tutte/tutti le/gli iscritte/i ed è convocato di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale.

2. Può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla direzione nazionale o su decisione della maggioranza delle/dei componenti del comitato regionale o su richiesta di almeno un terzo delle/degli iscritte/i nella regione.

3. Il congresso regionale elegge il comitato politico regionale e il collegio regionale di garanzia, stabilendone preventivamente la composizione numerica.

4. Le/I segretarie/i di federazione fanno parte di diritto del comitato politico regionale.

Art. 44.

Il congresso nazionale

1. Il congresso nazionale è costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai congressi di federazione o di quelle/i elette/i ai sensi dell'art. 43, primo comma, secondo capoverso, proporzionalmente alle/agli iscritte/i.

2. È convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre anni.

3. Può essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato politico nazionale o su richiesta motivata di comitati politici federali, con voto a maggioranza delle/dei componenti, che rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al partito.

4. Con l'atto di convocazione si stabiliscono, anche, le norme per lo svolgimento dei congressi a ogni livello.

5. Il congresso nazionale elegge il comitato politico nazionale, stabilendone preventivamente la composizione numerica, e il collegio nazionale di garanzia.

6. L'elezione del comitato politico nazionale deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale del sessanta per cento di rappresentanza territoriale.

7. Il congresso nazionale ha potere esclusivo in materia di statuto e sue modifiche, esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse con voto espresso a maggioranza. Il congresso nazionale ha altresì potere esclusivo in materia di definizione del simbolo e della denominazione del partito.

TITOLO VI GLI ORGANISMI

Capo I NORME GENERALI

Art. 45.

Gli organismi. Norme generali

1. Gli organismi dirigenti, di garanzia ed esecutivi sono eletti secondo le norme stabilite dal presente statuto.


2. Le sedute degli organismi collegiali dirigenti, esecutivi e di garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione, se è presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei presenti.

3. Tutte le sedute degli organismi collegiali possono svolgersi sia in presenza sia a distanza o in forma mista come normato dal regolamento di cui all'art. 75.

4. L'Ordine del giorno (siglabile «O.d.g.») con il quale è convocato l'organismo o l'assemblea delle/degli iscritte/i deve sempre contenere data, ora, luogo e modalità di svolgimento della riunione, nonché la chiara indicazione delle materie poste in discussione e distintamente individuate quelle sulle quali si effettueranno votazioni.

5. Le deliberazioni negli organismi collegiali sono prese a maggioranza di voti, salvo sia richiesta dal presente statuto una maggioranza qualificata.

6. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato insieme all'esito della votazione, a pena di nullità. L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato. Gli atti deliberativi degli organismi dirigenti devono essere pubblicati entro trenta giorni dalla loro assunzione sulle pagine *web* del rispettivo livello organizzativo. Ogni iscritto/a ha il diritto di accedere alle verbalizzazioni degli atti deliberativi degli organismi dirigenti del Circolo, della Federazione e del Regionale di appartenenza nonché del Comitato Politico Nazionale. La domanda dell'interessato deve essere rivolta per iscritto all/la Segretario/a competente e la documentazione richiesta deve essere posta a sua disposizione entro trenta giorni dal deposito della domanda.



7. Le/I componenti di un organismo collegiale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dall'organismo di appartenenza sulla base di una verifica effettuata dal collegio di garanzia competente.

Capo 2
GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 46.

Gli organismi dirigenti: generalità

1. Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del partito spetta, nell'ambito di propria competenza, all'Assemblea di circolo o al Comitato direttivo di circolo ove eletto, al Comitato politico federale, al Comitato politico regionale e al Comitato politico nazionale.

2. Le riunioni dei suddetti organismi sono convocate dalla/dal segretaria/o, sentita la segreteria corrispondente, o su richiesta di un terzo delle/dei componenti l'organismo politico stesso.

3. Delle convocazioni degli organismi è data notizia a quelli di ambito territoriale superiore. Questi ultimi hanno diritto a designare una/un invitata/o a parteciparvi senza diritto di voto.

4. Le/I presidenti dei comitati politici, ove eletti, hanno il compito di presiedere le sedute, sovrintendere alla registrazione delle presenze e alla verbalizzazione delle decisioni.

5. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di una/ un componente degli organismi dirigenti eletti in sede congressuale, l'organismo dirigente stesso provvede alla sua sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica. La sostituzione deve avvenire nel rispetto degli esiti congressuali e deve essere approvata a maggioranza delle/dei votanti, che non potranno essere inferiori ad un terzo delle/dei componenti.

6. La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti è consentita solo motivatamente ed è deliberata a maggioranza delle/dei votanti che non potranno essere inferiori ad un terzo delle/dei componenti.

7. Le cooptazioni superiori al cinque per cento della composizione originaria dell'organismo per il quale vengono proposte sono consentite solo con il voto favorevole dei due terzi delle/degli aventi diritto.

8. Se le cooptazioni intervengono nei primi dodici mesi dal Congresso del livello corrispondente, queste devono avvenire nel rispetto degli esiti congressuali.

Art. 47.

I gruppi di lavoro

1. Sono costituiti, su temi di maggiore rilevanza, a livello nazionale, regionale e di federazione. Possono articolarsi a ogni livello o essere costituiti dagli organismi dirigenti che li ritengano necessari. Sono luogo di elaborazione e di proposta integrando le competenze tra i vari livelli del partito. Sono aperti a esterne/i, e contribuiscono ai processi decisionali degli organismi dirigenti.

2. Le/I responsabili sono nominati dall'organismo dirigente competente.

3. I gruppi di lavoro nazionali devono di norma prevedere la partecipazione di compagne/i designati dal comitato esecutivo nazionale delle/dei giovani comuniste/i.

4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 75.

Art. 48.

I funzionari

1. L'assunzione delle/dei funzionarie/i di partito o di gruppo consiliare e di gruppo parlamentare è a tempo determinato ed è decisa dalle competenti segreterie, su proposta dei tesorieri o dei gruppi istituzionali, e deve essere comunicata agli organismi dirigenti.

2. Nei comitati politici delle federazioni e dei regionali la presenza delle/dei funzionarie/i non può essere superiore a un decimo delle/dei componenti.

3. Nel Comitato politico nazionale e nella Direzione nazionale la presenza delle/dei funzionarie/i di partito non può essere superiore al trenta per cento.

Art. 49.

Assemblea di Circolo o Comitato Direttivo (siglabile «Direttivo»)

1. L'Assemblea di circolo, costituito in livello congressuale, o il Direttivo di circolo ove eletto, dirige l'attività politica del partito a livello locale, approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza territoriale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attività delle altre istanze nell'ambito territoriale di pertinenza.

2. L'Assemblea di circolo o, ove eletto, il Direttivo elegge al proprio interno e a maggioranza di voti, la/il segretaria/o e la/il tesoriera/e.

3. L'Assemblea di circolo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione della/del segretaria/o o del Comitato direttivo del circolo laddove eletto. Ove non eletto il Comitato direttivo, l'Assemblea del circolo si riunisce almeno una volta al mese. Deve essere convocata tempestivamente dalla/dal segretaria/o anche su richiesta motivata di almeno un quinto delle/degli iscritte/i. Il Direttivo ove eletto si riunisce almeno una volta al mese.

4. L'Assemblea di circolo, o il Comitato direttivo ove eletto, indica al gruppo del consiglio comunale la proposta per la/il capogruppo. Nel caso di più circoli nello stesso comune, l'indicazione avviene nella riunione congiunta delle assemblee di circolo alla presenza della segreteria di federazione.

Art. 50.

Il Comitato Politico Federale (siglabile «CPF»)

1. Il Comitato politico federale decide gli indirizzi politici della federazione, approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attività dei circoli e delle altre istanze nell'ambito territoriale di competenza.

2. Il Comitato politico federale si riunisce almeno ogni due mesi, in caso contrario può essere convocato dalla segreteria regionale.

3. Deve prevedere la rappresentanza di tutti i circoli che siano istanza congressuale. Le/I segretarie/i di circolo, qualora non componenti, sono invitate/i permanenti.

4. Il Comitato politico federale elegge, fra le/i sue/suoi componenti, la/il segretaria/o, la segreteria, la/il tesoriera/e e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico federale.

5. Alle/Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro.

6. Il Comitato politico federale nomina i responsabili dei Gruppi di lavoro nell'ambito territoriale di competenza.

7. Il Comitato politico federale discute, annualmente, un rapporto sull'attività delle/degli elette/i nelle liste del partito e di coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali sono state/i designate/i dal partito.

8. Il Comitato politico federale indica al gruppo del comune capoluogo e della provincia e della città metropolitana la proposta per la/il capogruppo.


9. Nel caso di più federazioni nella stessa provincia, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati politici federali alla presenza delle segreterie e regionale e nazionale.

Art. 51.

Il Comitato Politico Regionale (siglabile «CPR»)

1. Il Comitato politico regionale coordina l'attività delle organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento e lo sviluppo, promuove e organizza l'attività di formazione sul piano regionale, determina e dirige la politica regionale sulla base di una piattaforma politica concernente la dimensione regionale, definisce le liste per le elezioni regionali, decide le scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale ed orienta, sul piano politico e organizzativo, le attività delle federazioni. Dirige le attività del partito sui territori ove non siano istituite federazioni.

2. Il comitato politico regionale elegge, fra le/i sue/suoi componenti, la/il segretaria/o, la segreteria, la/il tesoriera/e e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico regionale.



3. Alle/Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro.

4. La carica di segretaria/o regionale è incompatibile con quella di segretaria/o di federazione.

5. Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale la proposta per la/il capogruppo e, su proposta di questi, discute e approva i criteri relativi all'organizzazione funzionale dell'attività dei gruppi.

6. Il comitato politico regionale si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque entro il mese successivo allo svolgimento di un Comitato politico nazionale. In caso contrario provvede alla convocazione la Direzione nazionale.

Art. 52.

Il Comitato Politico Nazionale (siglabile «CPN»)

1. Il Comitato politico nazionale è il massimo organismo dirigente del partito. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell'attività complessiva del partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale.

2. Le/I componenti del Comitato politico nazionale rappresentano il partito a livello nazionale ed estero e operano in collegamento con le federazioni e i regionali di provenienza senza vincolo di mandato.

3. È convocato dalla/dal segretaria/o nazionale, sentita la segreteria nazionale, oppure, in via straordinaria, su richiesta di un terzo delle/dei componenti il Comitato politico nazionale.

4. Il Comitato politico nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi.

5. Il Comitato politico nazionale elegge, tra le/i sue/suoi componenti, la/il Segretaria/o del partito, la/il tesoriera/e nazionale, la Segreteria, la Direzione nazionale e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico nazionale.

6. Decide in via definitiva le candidature e/o le liste per il Parlamento italiano ed europeo e avanza la proposta ai gruppi parlamentari per l'elezione delle/dei capigruppo al Parlamento italiano ed europeo.

7. Fanno parte di diritto del comitato politico nazionale: il presidente del collegio nazionale di garanzia, le/i presidenti dei gruppi parlamentari, e le/i portavoce nazionali delle/dei giovani comuniste/i.

8. Il comitato politico nazionale, con decisione a maggioranza semplice, può invitare ai propri lavori, con diritto di parola e non di voto, in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno o in modo permanente, iscritte/i individualmente al Partito della Sinistra Europea.

Art. 53.

La Direzione Nazionale (siglabile «DN»)

1. La Direzione nazionale è composta da un numero di componenti stabilito dal Comitato politico nazionale.

2. Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o del partito. Sono invitate/i permanenti le compagne e i compagni della segreteria nazionale se non componenti.

3. La Direzione nazionale opera su mandato del Comitato politico nazionale e risponde ad esso.

4. In conformità agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale, provvede a esaminare le problematiche inerenti la vita del partito e delle sue relazioni esterne, discute gli orientamenti politici, esprime il parere sulla composizione delle liste per il Parlamento italiano e quello europeo, sulla proposta di indicazione per le/i capigruppo al Parlamento italiano ed europeo, discute e approva, in seduta allargata alle/ai segretarie/i dei Comitati politici regionali, il bilancio preventivo del partito. A quest'ultime sedute le/i tesoriere/i regionali sono invitati senza diritto di voto.

Capo 3

GLI ORGANISMI ESECUTIVI

Art. 54.

Norme generali

1. L'elezione della/del segretaria/o, della segreteria e della/del tesoriera/e, a tutti i livelli, è fatta a scrutinio segreto.

2. In prima convocazione la votazione degli organismi esecutivi è valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi diritto. In seconda convocazione la votazione è valida se vi partecipa almeno un terzo delle/degli aventi diritto.

3. Il Comitato politico federale, il Comitato politico regionale e il Comitato politico nazionale, qualora lo ritengano necessario, procedono alla elezione a scrutinio segreto dei rispettivi presidenti.

4. Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti la maggioranza dei voti.

5. Le Segreterie di federazione, regionale e nazionale vengono elette a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti rispettivamente del Comitato politico di federazione, del Comitato politico regionale e del Comitato politico nazionale. La proposta viene avanzata dalla/dal segretaria/o rispettivamente di federazione, regionale o nazionale.

Art. 55.

Le/I Segretarie/i

1. La/Il segretaria/o, ad ogni livello, coordina la segreteria, presiedendone i lavori, presiede l'organismo dirigente corrispondente qualora non siano state/i elette/i le/i presidenti del Comitato politico federale, regionale e nazionale, rappresenta politicamente il partito. La/Il segretaria/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale, ha la rappresentanza politica del partito sia nei rapporti con altre organizzazioni politiche sia nei confronti delle strutture territoriali; detiene inoltre la disponibilità dell'uso del simbolo nelle elezioni amministrative e regionali.

2. La funzione di segretaria/o nazionale non può essere svolta oltre tre mandati congressuali interi consecutivi e, comunque, per non più di 10 anni consecutivi.

3. Tale norma si applica anche alle funzioni di segretaria/o regionale e di federazione, salvo deroga motivata approvata dalla Direzione nazionale.

Art. 56.

Le Segreterie

1. La Segreteria ad ogni livello ove sia prevista è organo con funzioni esecutive.

2. A ciascun componente sono assegnati incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro da comunicare al Comitato politico corrispondente.

3. La Segreteria collegialmente decide in merito alle funzioni attribuite dal presente statuto alla/al segretaria/o in co-rappresentanza qualora non vi sia accordo tra gli stessi.

4. Alla Segreteria nazionale compete, anche, di convocare la Direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno e di istruirne i lavori.

Capo 4

GLI ORGANISMI DI GARANZIA

Art. 57.

I Collegi di Garanzia

1. Il Collegio di garanzia è eletto in sede congressuale a scrutinio segreto a livello nazionale, regionale e di Federazione.

2. Esso è composto da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette a livello federale e regionale e di nove a livello nazionale.



3. Ogni collegio elegge, al proprio interno, una/un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente eletto al congresso.

4. Il Collegio nazionale di garanzia elegge, al proprio interno, un/una presidente, due vicepresidenti e una/un segretaria/o.

5. Il Collegio nazionale di garanzia si dà un proprio regolamento interno conforme ai principi e ai criteri adottati nel regolamento nazionale di funzionamento.

6. È compito esclusivo del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza:

esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei singole/i iscritte/i;

garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere;

adottare le misure disciplinari di cui al successivo art. 58 nei casi di violazione dello statuto;

formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle;

esprimere parere vincolante sull'interpretazione delle norme statutarie e dei regolamenti nazionali, nonché di giudicare sulla conformità allo statuto di questi ultimi e dei quesiti previsti dall'art. 15 secondo comma;

esprimere parere vincolante sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti di cui all'art. 62;

verificare la validità delle firme per la convocazione dei congressi straordinari;

esaminare i bilanci preventivi e i conti consuntivi.

7. Per l'esame dei bilanci e dei conti consuntivi il Collegio Nazionale di Garanzia elegge tra le/i sue/suoi componenti un collegio dei revisori dei conti composto da tre persone di cui una/un presidente.

8. I Collegi di garanzia esercitano la vigilanza sulla attività finanziaria e patrimoniale delle corrispondenti istanze di partito. Quelli federali vigilano anche sulla attività finanziaria e patrimoniale dei circoli, funzione esercitata da quelli regionali allorché non costituiti quelli di federazione competenti.

9. Il Collegio nazionale di garanzia assume il compito della formazione e dell'informazione delle/dei componenti dei collegi federali e regionali.

10. Le/I componenti dei collegi di garanzia partecipano alle riunioni del Comitato politico corrispondente con diritto di parola e senza diritto di voto.

11. Il Collegio nazionale di garanzia è istanza di appello rispetto ai Collegi federali e regionali. I provvedimenti del Collegio nazionale sono impugnabili sulla base delle norme e con le modalità previste dal vigente ordinamento legislativo.

12. Il Collegio nazionale può intervenire in funzione sostitutiva in caso di carenza o di inerzia di tutti i livelli inferiori.

13. Il Collegio federale di garanzia è competente, in prima istanza, per le questioni disciplinari relative alle/agli iscritte/i dei circoli della federazione, e per le/gli elette/i nei consigli circoscrizionali comunali e provinciale. Il Collegio regionale di garanzia, in prima istanza, per quelle relative alle/ai componenti degli organismi regionali e le/i consigliere/i e deputate/i regionali, nonché quelle di competenza dei collegi federali di garanzia ove non costituiti. Il collegio nazionale di garanzia per quelle relative alle/ai componenti degli organismi nazionali e alle/ai compagne/i investite/i di mandato parlamentare nazionale o europeo.

14. In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei componenti dei Collegi di garanzia, provvede alla sostituzione rispettivamente il Comitato politico federale, il Comitato politico regionale e il Comitato politico nazionale in seduta congiunta con il corrispondente Collegio di garanzia, nel rispetto degli esiti congressuali, e deve essere approvata a maggioranza delle/dei votanti che non potranno essere inferiori ad un terzo delle/degli aventi diritto.

15. La funzione di componente di un collegio di garanzia è incompatibile con quella di un collegio di garanzia di livello superiore anche se, come nel caso del collegio regionale, esso non è istanza d'appello per decisioni dei collegi federali.

16. La funzione di componente di un collegio di garanzia è incompatibile con quella di tesoriere/a a qualsiasi livello.

17. I/Le componenti dei collegi di garanzia, diversi dalla/dal Presidente, non possono essere componenti effettivi dei Comitati politici corrispondenti.

Art. 58.

Le misure disciplinari

1. Il ricorso a misure disciplinari va considerato come rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili.

2. Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i al partito sono:

il richiamo formale;

la sospensione da incarichi direttivi;

la sospensione dal partito;

l'allontanamento dal partito.

3. La sospensione da incarichi direttivi è adottata in caso di gravi violazioni dello statuto.

4. La sospensione dal partito è adottata nel caso di violazioni gravi e ripetute dello statuto, ovvero, di comportamenti lesivi dell'immagine pubblica del partito.

5. Le misure disciplinari della sospensione dagli incarichi direttivi e della sospensione dal partito sono comminate per un periodo minimo di un mese e per un periodo massimo di un anno.

6. L'allontanamento dal partito è adottato nel caso di grave pregiudizio all'organizzazione del partito.

7. Nei casi di particolare gravità, le misure sospensive di cui ai commi precedenti e l'allontanamento dal partito possono essere eseguite, in via provvisoria, anche in pendenza di ricorso, alla condizione che la relativa decisione sia assunta dal collegio di garanzia con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed immediatamente comunicata al collegio nazionale di garanzia. Il collegio nazionale di garanzia può annullare il provvedimento di provvisoria esecuzione.

8. Le sanzioni sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti dell'organismo e comunicate per iscritto all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello corrispondente.

9. Il provvedimento che irroga una sanzione deve essere redatto in forma scritta, datato, motivato e sottoscritto dalla/dal presidente del Collegio o da componente da questi delegato, trasmesso all'interessata/o e all'organismo dirigente di livello corrispondente.

10. Contro il provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'organismo di appello di cui all'art. 57, comma 11, entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

11. Il ricorso presentato oltre il termine è inammissibile.

12. Le/Gli iscritte/i che siano state/i allontanate/i dal partito non possono essere reinscrisse/i prima di due anni dal provvedimento di allontanamento e, in ogni caso, sulla re-iscrizione deve esprimersi favorevolmente il collegio di garanzia che ne aveva emanato in via definitiva il provvedimento di allontanamento.

Art. 59.


Diritto alla difesa

1. L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che le/gli vengono addebitati.

2. Ella/Egli ha diritto di essere sentita/o dal Collegio di garanzia che esamina il suo caso, di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa.

3. I collegi di garanzia a ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi. Questo termine è elevato a tre mesi per il collegio nazionale di garanzia.

4. Nell'ambito del proprio compito di applicazione delle misure disciplinari i Collegi di garanzia tratteranno in via prioritaria i casi di molestie e violenze di matrice sessista. Per assicurare massima celerità nella decisione di tali casi i termini previsti per la valutazione e la decisione di essi sono ridotti alla metà rispetto ai normali termini.



Art. 60.

La sospensione cautelare

1. La sospensione cautelativa dall'attività di partito può essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non può essere stabilita per più di dodici mesi, prorogabile per eguale periodo, anche più volte, in caso di necessità.

2. La deliberazione è assunta dagli organismi di garanzia competenti, sentite preventivamente le ragioni dell'interessato, con le modalità di cui all'art. 59, e può essere revocata dai medesimi in ogni momento.

3. L'autosospensione volontaria dal partito o dai suoi organismi è consentita esclusivamente nel caso in cui la/il compagna/o sia coinvolta/o in indagini giudiziarie; in tutti gli altri casi l'autosospensione equivale alle dimissioni dagli incarichi di partito.

Art. 61.

Le altre misure

1. Tutti gli atti e i provvedimenti disciplinari del collegio nazionale di garanzia sono definitivi e vincolanti per le/gli iscritte/i al partito.

2. Il rifiuto o la non osservanza di tali provvedimenti disciplinari, degli atti prescrittivi di fare, non fare, permettere, emanati dal collegio nazionale, le formali dimissioni dal partito nonché la candidatura in liste alternative e/o contrapposte a quelle del partito o da questo sostenute, comporta la perdita dell'iscrizione al partito.

3. La perdita dell'iscrizione al partito si concreta con il mero atto di accertamento dell'inadempienza e con la conseguente declaratoria.

4. La re-iscrizione al partito non può avvenire prima di due anni dalla declaratoria di perdita dell'iscrizione e, in ogni caso, sulla richiesta di re-iscrizione, deve pronunciarsi il collegio nazionale. Il termine è ridotto a un anno nel solo caso di formali dimissioni dal partito.

5. Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati, il Collegio nazionale di garanzia può incaricare gli organismi dirigenti locali che sono tenuti a provvedere, oppure, può nominare, di volta in volta, un commissario *ad acta*.

Art. 62.

Lo scioglimento degli organismi

1. Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario o di grave pregiudizio all'immagine pubblica del partito, la direzione nazionale, il Comitato politico federale e regionale, preavvisando la struttura interessata, con il parere favorevole vincolante dei corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e convocarne il congresso straordinario. Avverso il provvedimento di scioglimento è possibile proporre ricorso al Collegio nazionale di Garanzia ai sensi dell'art. 57, comma 11.

2. Questo congresso straordinario deve essere indetto entro sei mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi. Anche per le proroghe deve essere acquisito il parere favorevole vincolante del collegio di garanzia di pari livello dell'organismo deliberante. I collegi di garanzia, prima di esprimere il proprio parere, dovranno garantire il contraddittorio con la struttura interessata, audendone il/la Segretario/a, al fine di acquisire gli elementi utili al rilascio del loro parere.

3. La gestione delle situazioni di cui al comma 2 è affidata, per il periodo dallo scioglimento fino al Congresso straordinario, ad una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non può assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato, così come specificato dall'organismo che lo nomina.

TITOLO VII
LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE

Art. 63.

La designazione e la concentrazione

1. Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi politici competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto segreto.

2. In caso di pluralità di circoli e di federazioni nel medesimo ambito territoriale, ciascun circolo o federazione avanza una proposta sulla quale decide l'istanza superiore.

3. È da evitare la concentrazione di più incarichi di partito e istituzionali su singole/i compagne/i.

4. Dinanzi a fenomeni di concentrazione, dovranno intervenire gli organismi di garanzia che, a fronte del rifiuto di rinunciare a incarichi di pari livello, faranno decadere le/gli interessate/i da quelli di partito.

5. Le segreterie devono essere costituite in maggioranza da compagne/i non impegnate/i a livello istituzionale di pari livello.

6. Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito.

Art. 64.

Le candidature e gli eletti: norme generali

1. La definizione delle candidature relative a ogni livello della rappresentanza istituzionale deve perseguire l'obiettivo di eleggere donne e uomini in termini paritari. La designazione dovrà avvenire, nel rispetto del pluralismo interno, senza distinzione di sesso, di orientamento sessuale, di etnia, di lingua, di religione, di condizioni personale e sociale con votazione democratica su singole candidature o su liste, su proposte o su autocandidature da parte dell'organismo dirigente del livello corrispondente.

2. La/Il candidata/o anche se non iscritta/o al Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea e da questo sostenuta/o non può svolgere la campagna elettorale in modo contrario all'impostazione stabilita dal partito ed è tenuta/o a rispondere ai requisiti previsti dal presente articolo. A tale fine verrà concordato un impegno.

3. Le/Gli elette/i debbono:

conformarsi rigorosamente agli orientamenti del partito ed al regolamento del gruppo nell'esercizio del loro mandato;

versare al partito una quota dell'indennità di carica e ogni emolumento percepito in forza del loro mandato sulla base dei regolamenti di cui all'art. 71, primo e secondo comma.

Art. 65.

Le cariche elettive regionali, nazionali ed europee

1. Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non sono cumulabili, ad eccezione di chi svolge la funzione di segretaria/o nazionale del partito.

2. Nel rispetto del vincolo di maggioranza sulle alleanze e le scelte politiche approvate dagli organismi dirigenti, nelle cariche elettive vanno valorizzate le pluralità delle esperienze e delle soggettività interne al partito e di quelle esterne che collaborano con esso.

3. Non può essere ricandidata/o, fatto salvo chi svolge la funzione di segretaria/o nazionale, chi ha ricoperto i seguenti incarichi istituzionali per un numero di anni consecutivi equivalenti a due mandati interi: parlamentare europea/o, deputata/o, senatrice/ore, consigliera/e regionale e chi ha svolto funzioni di governo nazionale, regionale, provinciale e comunale in città capoluogo di provincia.

4. Con voto espresso sul singolo caso della maggioranza dei tre quinti delle/dei componenti, l'organismo deputato ad approvare le liste può stabilire singole eccezioni al precedente vincolo.


Art. 66.

Le candidature negli Enti Locali e nelle Regioni

1. Le candidature nei consigli comunali, circoscrizionali e municipali vengono discusse e votate nei circoli interessati all'elezione.

2. Nel caso in cui insistano più circoli in un comune, le candidature sono proposte dai circoli del comune e votate dal Comitato politico federale se esistente e in caso contrario dal Comitato politico regionale.

3. Le proposte di candidature per le elezioni provinciali e delle città metropolitane vengono adottate nei comitati politici federali se esistente e in caso contrario dal Comitato politico regionale competente.



4. Spetta altresì ai Comitati Politici Federali, ove esistenti (e in caso contrario ai Comitati Politici Regionali competenti), approvare le candidature per i consigli comunali del comune capoluogo di provincia ed avanzare le candidature per i consigli regionali, limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal Comitato politico regionale, che approva in via definitiva le liste regionali.

5. Non può essere ricandidata/o chi ha svolto due mandati interi consecutivi in una assemblea o in una carica di governo nel medesimo ente locale, ovvero tre mandati in enti locali differenti, prevedendo eccezioni motivate con voto espresso sul singolo caso dalla maggioranza dei tre quinti delle/dei componenti del comitato competente.

6. Il Comitato politico regionale valutata la proposta nel suo complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature al consiglio regionale.

Art. 67.

Le candidature al Parlamento nazionale ed europeo

1. Per le candidature al Parlamento nazionale, i Comitati politici federali, ove esistenti, sulla base delle indicazioni del Comitato politico nazionale e del Comitato politico regionale, formulano le varie proposte.

2. Per le candidature al Parlamento nazionale, ove non esista il Comitato politico federale, il Comitato politico regionale, sulla base delle indicazioni del Comitato Politico Nazionale, formula le varie proposte.

3. Per le candidature al Parlamento europeo, il Comitato politico nazionale decide sulle candidature e/o sulle liste su proposta dei Comitati Politici Regionali interessati alle singole circoscrizioni.

TITOLO VIII L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO

Art. 68.

La/Il Tesoriera/e

1. La/Il tesoriera/e ha la responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la quale è nominata/o. Ad essa/o è attribuita in via esclusiva la rappresentanza legale del proprio livello organizzativo.

2. La/Il tesoriera/e ha la responsabilità di redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese della propria organizzazione; di richiedere o verificare presso l'Agenzia delle entrate l'attribuzione del codice fiscale relativo alla struttura rappresentata; di richiedere o verificare la corretta iscrizione nell'elenco delle/dei tesoriere/i del partito, comunicando i propri dati e quelli della struttura rappresentata alla tesoreria nazionale.

3. Provvede altresì alla tenuta ed all'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni.

4. Il patrimonio immobiliare del partito a qualsiasi livello appartiene all'intera comunità di iscritti ed iscritte al Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea. La sua alienazione, anche parziale, o vendita può essere deliberata solo con il voto favorevole dei due terzi dei presenti della direzione nazionale.

5. La/Il tesoriera/e nazionale è abilitata/o a riscuotere le somme spettanti al partito in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico.

6. Nel caso di elezione di una/un nuova/o tesoriera/e, la/il tesoriera/e uscente è obbligata/o a redigere un rendiconto della sua gestione e consegnarlo alla/al nuova/o tesoriera/e mediante apposito verbale.

7. La/Il tesoriera/e è componente di diritto della segreteria, a tutti i livelli.

8. Nel corso dei lavori del congresso nazionale la/il tesoriera/e nazionale rende il conto della propria gestione.

Art. 69.

I mezzi finanziari e le spese

1. I mezzi finanziari del partito sono costituiti da:
le quote del tesseramento;
il finanziamento pubblico e le risorse previste dalle disposizioni di legge;

gli introiti delle feste, delle sottoscrizioni, delle donazioni e di ogni altra forma di autofinanziamento consentita dalla legge;

le erogazioni liberali, ivi comprese quelle previste dall'art. 11 del decreto-legge n. 149 del 2013 convertito in legge n. 13 del 2014 e s.m.i.

2. Ogni organizzazione di partito può promuovere sottoscrizioni informandone le/i tesoriere/i e gli organismi esecutivi del livello immediatamente superiore.

3. L'importo minimo della tessera è stabilito dalla direzione nazionale.

4. Tutte le strutture organizzative, territoriali (circoli, federazioni, regionali) e nazionale, hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Ciascuna struttura organizzativa risponde, inoltre, esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. In caso di assenza di acquisizioni autonome di risorse da parte delle articolazioni territoriali, il partito provvede a garantire le risorse necessarie al funzionamento di dette articolazioni, proporzionalmente alla loro consistenza.

5. Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura.

6. La spesa va prioritariamente e prevalentemente impegnata a sostegno del lavoro esterno di partito, di massa o di movimento. In ogni caso il partito tende a ridurre al minimo indispensabile i ruoli d'apparato centrale.

Art. 70.

I bilanci preventivi e i rendiconti

1. Ciascun livello di organizzazione del partito deve redigere ed approvare annualmente un bilancio preventivo e un rendiconto.

2. Il bilancio preventivo è predisposto e approvato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rendiconto si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il modello di rendiconto approvato dalla direzione nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione nei tempi e nelle modalità previsti dalla legge n. 2/1997 e successive modificazioni. Al rendiconto è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili.

3. I bilanci preventivi e i rendiconti sono predisposti dalla/dal tesoriera/e, esaminati dal competente collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti.

4. Copia dei bilanci preventivi e dei rendiconti approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i dell'istanza superiore. I rendiconti dei comitati regionali devono essere allegati al rendiconto del partito.

5. L'approvazione e la trasmissione dei bilanci preventivi e dei rendiconti alla tesoreria nazionale da parte delle strutture territoriali è condizione necessaria all'erogazione, da parte della Direzione nazionale del partito, delle eventuali sovvenzioni di solidarietà di cui all'art. 69, comma 4.


6. Il rendiconto nazionale è esaminato ed approvato dal Comitato politico nazionale. Il bilancio preventivo nazionale è esaminato ed approvato dalla Direzione nazionale.

7. I bilanci preventivi e i rendiconti regionali sono esaminati e approvati dai Comitati Politici Regionali, riuniti con le/i segretarie/i provinciali e le/i tesoriere/i provinciali quest'ultime/i con diritto di parola senza diritto di voto qualora non siano componenti del Comitato politico regionale stesso.

8. I bilanci preventivi e i rendiconti delle federazioni sono esaminati ed approvati dai Comitati politici federali, riuniti con le/i segretarie/i di circolo e con le/i tesoriere/i di circolo quest'ultimi con diritto di parola senza diritto di voto qualora non siano componenti del Comitato politico federale stesso.

9. Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere portati a conoscenza delle/degli iscritte/i.

10. Il rendiconto nazionale è pubblicato integralmente, ai sensi di legge, sul sito *web* del partito.



11. In ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo n. 460/1997, si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del partito, salvo che non sia imposto per legge.

12. Il partito si obbliga a devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione od organizzazione politica avente le medesime finalità politiche e ideali. In tal caso si dovrà sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996.

Art. 71.

La contribuzione delle/degli elette/i

1. I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i, delle/dei senatrici/tori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono versati all'amministrazione nazionale del partito sulla base di un regolamento approvato dalla direzione nazionale e conforme ai principi e criteri del regolamento di cui all'art. 75.

2. I contributi delle/dei consigliere/i provinciali, comunali, circoscrizionali o delle/dei rappresentanti designate/i dal partito a tutti i livelli, vengono versati alle articolazioni territoriali di competenza che ne fissano l'entità e la ripartizione in sintonia con i criteri fissati dal regolamento della direzione nazionale di cui al primo comma del presente articolo.

3. Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del collegio di garanzia e l'automatica esclusione da successive candidature delle/degli interessate/i, fatta salva l'irrogazione per le/gli iscritte/i di eventuali sanzioni disciplinari da parte dei collegi di garanzia competenti.

4. I regolamenti nazionale, di cui al primo comma del presente articolo, e locali, di cui al secondo comma del presente articolo, si attengono al principio di fissare il trattamento economico delle/dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese e degli oneri collegati al mandato, nonché dei diritti acquisiti in materia retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di partito di livello corrispondente tenuto conto delle retribuzioni del lavoro dipendente.

5. I regolamenti di cui al comma precedente fissano l'ammontare massimo delle retribuzioni.

TITOLO IX

LA STAMPA ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Art. 72.

La stampa ed i mezzi di comunicazione: principi

1. La stampa del partito e i mezzi di comunicazione di cui il partito dispone si ispirano agli orientamenti politici fissati dal Comitato politico nazionale.

2. Corrispondono alle esigenze del libero dibattito garantendo a tutte le opinioni gli spazi adeguati ed una informazione pluralista.

3. La/Il direttore/e degli organi di informazione nazionale, sentite le rispettive redazioni, sono eletti dalla Direzione nazionale su proposta della/del segretaria/o nazionale.

4. I *social* del partito, la loro gestione e i rispettivi responsabili sono definiti dall'organo esecutivo a ogni livello che ne dà comunicazione all'organo dirigente corrispondente.

5. La comunicazione del partito deve conformarsi alla linea politica decisa dal congresso così come interpretata dagli organi dirigenti a ciascun livello di competenza territoriale.

TITOLO X

I SIMBOLI DEL PARTITO E I SIMBOLI ELETTORALI

Art. 73.

I simboli del Partito

1. La bandiera del partito è rossa e reca, in colore oro, la stella, la falce e il martello. Un nastro con i colori nazionali è legato all'asta della bandiera.

2. Il simbolo del partito è così descritto: «due cerchi eccentrici e tangenti internamente sulla destra. Il più grande a fondo rosso, in secondo piano, riporta nella porzione di cerchio visibile a sinistra, la scritta in bianco SINISTRA EUROPEA. Il secondo cerchio, in primo piano, è più piccolo e interno al primo, con fondo bianco e riporta: falce, martello e stella gialli sopra una bandiera rossa distesa e inclinata a sinistra sormontata dalla scritta in nero RIFONDAZIONE, nella parte inferiore compare la scritta in nero PARTITO COMUNISTA. Le due scritte sono separate da due settori circolari verde a sinistra e rosso a destra che, con il fondo bianco, compongono i colori della bandiera nazionale».

3. Gli inni del partito sono: l'Internazionale, Bandiera Rossa, l'Inno dei lavoratori.

4. Nei territori in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il simbolo e le scritte del partito devono essere plurilingue, così come gli atti ufficiali ove possibile.

Art. 74.

I simboli elettorali

1. Nelle elezioni nazionali ed europee, l'eventuale adozione di simbolo diverso da quello del partito nel caso approvata con il voto favorevole dei due terzi delle/dei componenti del Comitato politico nazionale potrà essere sottoposta a consultazione vincolante delle iscritte e degli iscritti, nel caso approvata, invece, dalla maggioranza delle/dei componenti del Comitato politico nazionale dovrà comunque essere sottoposta a consultazione vincolante delle iscritte e degli iscritti.

2. Nelle elezioni degli enti locali e regionali, l'eventuale adozione di simbolo diverso da quello del partito deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti del corrispondente organismo dirigente.

TITOLO XI

IL REGOLAMENTO DEL PARTITO

Art. 75.

Il regolamento nazionale di funzionamento

1. Il Prc-Se si dota di un regolamento nazionale nel quale sono definite tutte le procedure non presenti nel presente statuto e contiene altresì le specifiche discipline in funzione di quanto prescritto dallo statuto.

2. Il regolamento di funzionamento è deliberato dal congresso nazionale. Può essere modificato dal Comitato politico nazionale, su proposta della Direzione nazionale, con votazione favorevole della maggioranza delle/dei componenti.

Art. 76.

Altri regolamenti

1. I regolamenti adottati dalle federazioni e dai regionali sulle materie ad esse eventualmente demandate dal regolamento nazionale di funzionamento devono conformarsi ai principi ed ai criteri adottati nel regolamento nazionale di funzionamento.


TITOLO XII

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 77.

La privacy

1. Il partito riconosce ed assicura a chiunque entri in relazione con sé il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità a quanto previsto e disciplinato dal regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dal «Codice in materia di protezione dei dati personali» di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche -, alle norme a esso collegate nonché ai provvedimenti dell'autorità garante.



TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE

Art. 78.
Norme transitorie

1. Il Comitato politico nazionale entro sei mesi dal Congresso nazionale adotta un Protocollo interno anti molestie avente forza di regolamento nazionale.

2. La/Il tesoriera/e nazionale ha mandato per la formazione in atto pubblico del presente statuto e per apportare tutte le modifiche al presente statuto approvato in sede di XII Congresso nazionale che si rendessero necessarie per l'ottenimento dell'iscrizione al Registro dei partiti politici, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 e s.m.i. Le eventuali modifiche dovranno essere ratificate, in ogni caso, da parte della platea congressuale che, a questo solo fine, verrà appositamente riconvocata entro 45 giorni dalla loro definizione.

ALLEGATO



25A06303

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 1° dicembre 2025, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Reddito minimo garantito individuale.».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in viale della Libertà n. 75 - 95129 Catania (CT).

25A06527

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi


Con decreto ministeriale n. 35070/2025 del 17 novembre 2025, su istanza del sig. Spinosa Salvatore, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Avio S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro – via Ariana km 5,200 (RM), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio-decreto, come sotto indicato:

«accenditore CDE VSHORAD»: V categoria gruppo «B»;

«carica di eiezione VSHORAD (SRM) senza accenditore»: I categoria;

«carica di eiezione VSHORAD (SRM)»: I categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.



Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A06408

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 37177/2025 del 17 novembre 2025, su istanza del sig. Spinosa Salvatore, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Avio S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro, via Ariana km 5,200 (RM), l'esplosivo denominato «Rocket Motor Safety Ignition Device - EIS950-1», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo «B» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio-decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di Polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A06409

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 27163/2025 del 17 novembre 2025, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «KNDS Ammo Italy S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «miscela esplosiva SIL-ECF-3», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio-decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di Polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A06410

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 33459/2025 del 17 novembre 2025, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «KNDS Ammo Italy S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «polvere di lancio M30 APFSDS-T», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio-decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di Polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A06411

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 33458/2025 del 17 novembre 2025, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «KNDS Ammo Italy S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «polvere di lancio SIL1 TPCSDS», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A06412

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 39927/2025 del 17 novembre 2025, gli esplosivi denominati: «HE-4-1375ST-HMX HE Pressure Balanced Severing Tools (PBST)», «HE-4-1750ST-HMX HE Pressure Balanced Severing Tools (PBST)», «HE-4-2000ST-HMX HE Pressure Balanced Severing Tools (PBST)», «HE-4-2125ST-HMX HE Pressure Balanced Severing Tools (PBST)» e «HE-4-2625ST-HMX HE Pressure Balanced Severing Tools (PBST)» sono classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0352 1.4D, assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti in data 8 marzo 2021.


Gli esplosivi in parola sono prodotti in accordo al certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.18.0008 rilasciato dall'organismo notificato «INERIS» (Francia) in data 8 giugno 2018.

Per i citati esplosivi il sig. Adriano Oppici, titolare delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Wetherford Mediterranea Spa» con deposito in Comunanza (AP) – loc. Fanà, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») del 30 marzo 2023, rilasciato dall'organismo notificato «INERIS» (Francia).

Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «W. T.Bell International Inc.» presso lo stabilimento sito in Houston (Texas – USA).

Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi degli stessi deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.



Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A06413

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 40201/2025 del 17 novembre 2025, la miccia detonante denominata «Fireline 17/80 HMX LS HT/HP» versione «DET CORD, 80 GR/FT HMX 1.4D LS FL XR» p/n Schlumberger «104626887» è classificata nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con i numeri ONU 0289 1.4D e 0065 1.1D assegnati dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti (USA), rispettivamente in data 6 aprile 2023 e 8 marzo 2024.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo all'integrazione n. 2 del 26 marzo 2025 al certificato di esame UE del tipo n. EXP 1395-009/2020, rilasciato dall'organismo notificato «Konstrukta» (Repubblica Slovacca), in data 12 ottobre 2020.

Per il citato esplosivo il sig. Antonio Dionisi, titolare delle licenze di deposito e vendita ex art. 46 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Comunanza (AP) – C.da Fanà, in nome e per conto della «Schlumberger Italiana S.p.a.», ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») n. EXP 1395 - D 001/2025, rilasciato dall'organismo notificato «Konstrukta» (Repubblica Slovacca), in data 29 gennaio 2025.

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Dyna Nobel Inc.» presso lo stabilimento sito in Graham KY (USA).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A06414

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 35580/2025 del 17 novembre 2025, la denominazione degli esplosivi di seguito elencati, già classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015826/XVJ/CE/C-2014 del 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 137 del 16 giugno 2015, è variata come di seguito riportato, in accordo al certificato n. 0080.EXP.01.0032 ind. 45, rilasciato dall'organismo notificato INERIS (Francia) in data 26 marzo 2024:

«Shaped Charges Perforators Open TAG, HSC-2500-301», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, HSC-2500-301»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, HSC-3125-310A», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, HSC-3125-310A»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, HSC-3125-310ZF», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, HSC-3125-310ZF»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, HSC-5000-425F», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, HSC-5000-425F»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-2125-402NT3», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, SDP-2125-402NT3»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3121-410», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, SDP-3121-410»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3125-312NT», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, SDP-3125-312NT»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3125-411NT4», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, SDP-3125-411NT4»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3325-410», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, SDP-3325-410»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3375-311NT», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, SDP-3375-311NT»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3375-311NT4», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, SDP-3375-311NT4»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3375-411NT», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, SDP-3375-411NT»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3375-411NT3», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, SDP-3375-411NT3»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3375-411NT4», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, SDP-3375-411NT4»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-4500-411NT3», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, SDP-4500-411NT3»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-4539-410», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, SDP-4539-410»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-3375-301», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, TAG-3375-301»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-3375-311», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, TAG-3375-311»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-3375-311L», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, TAG-3375-311L»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-3375-331», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, TAG-3375-331»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-4500-311», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, TAG-4500-311»;


«Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-4625-301ZF», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, TAG-4625-301ZF»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-5000-306ZF», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, TAG-5000-306ZF»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-5000-313», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, TAG-5000-313»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-7000-361F», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, TAG-7000-361F»;

«Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-7000-362F», denominazione variata in «Shaped Charges Perforators Open, TAG-7000-362F».



Gli esplosivi di seguito elencati, già classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015826/XVJ/CE/C del 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 137 del 16 giugno 2015, sono prodotti in accordo al certificato n. 0080.EXP.01.0032 ind. 45, rilasciato dall'organismo notificato INERIS (Francia) in data 26 marzo 2024, che ha sostituito il certificato n. 0080.EXP.01.0029 del 18 settembre 2001:

- «Shaped Charges Perforators Open RTG, RTG-1687-301BH»;
- «Shaped Charges Perforators Open RTG, RTG-1687-401BH»;
- «Shaped Charges Perforators Open RTG, RTG-2125-302GH»;
- «Shaped Charges Perforators Open RTG, RTG-2125-302LS»;
- «Shaped Charges Perforators Open RTG, RTG-2125-402F»;
- «Shaped Charges Perforators Open RTG, SDP-1687-402NT3».

In ordine ai citati prodotti il sig. Antonio Dionisi, titolare delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fanà, ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A06415

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 39998/2025 del 17 novembre 2025, agli esplosivi di seguito elencati, già classificati nella III categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio-decreto, con i decreti ministeriali sotto elencati, è assegnato, in sostituzione del precedente numero ONU 0456 I.4S, il nuovo numero ONU 0513 I.4S, in accordo ai certificati rilasciati dal Ministero dei Trasporti degli Stati Uniti, come di seguito riportato:

detonatore istantaneo per esplosivi Dynawell 0015FDE: decreto ministeriale n. 557/PAS.9678-XVJ/2/39 2006 CE (75) del 18 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 141 del 20 giugno 2007, certificato numero ONU n. 2024075368 del 30 agosto 2024;

detonatore istantaneo per esplosivi Dynawell 0026FDE: decreto ministeriale n. 557/PAS.9678-XVJ/2/39 2006 CE (75) del 18 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 141 del 20 giugno 2007, certificato numero ONU n. 2024075369 del 3 settembre 2024;

detonatore istantaneo per esplosivi Dynawell 1015E HMX: decreto ministeriale n. 557/PAS.9678-XVJ/2/39 2006 CE (75) del 18 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 141 del 20 giugno 2007, certificato numero ONU n. 2024075374 del 3 settembre 2024;

electronic detonator 0015 SFDE RDX: decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006098/XVJ/CE/C del 31 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 200 del 27 agosto 2019, certificato numero ONU n. 2024075372 del 3 settembre 2024;

electronic detonator 0019 SFDE HNS: decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006098/XVJ/CE/C del 31 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 200 del 27 agosto 2019, certificato numero ONU n. 2024075372 del 3 settembre 2024;

electronic detonator 1019 E HNS: decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017209/XVJ/CE/C del 13 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 27 del 2 febbraio 2022, certificato numero ONU n. 2024075376 in data 11 settembre 2024;

electronic top fire detonator 0015 TFE: decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012425/XVJ/CE/C del 20 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 281 in data 1° dicembre 2023, certificato numero ONU n. 2024075378 in data 11 settembre 2024;

electronic top fire detonator 0019 TFE: decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012425/XVJ/CE/C del 20 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 281 dell'1° dicembre 2023, certificato numero ONU n. 2024075378 in data 11 settembre 2024.

In ordine ai citati prodotti il sig. Antonio Dionisi, titolare delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.» con deposito in Comunanza (AP) - località Fanà, ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A06416

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 10 novembre 2025 - Ride-terminazione del riparto delle risorse destinate agli interventi del Fondo IPCEI a sostegno dei progetti IPCEI «Idrogeno 1», «Idrogeno 2», «Idrogeno 4», «Infrastrutture digitali e servizi cloud», «Microelettronica 2».

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 10 novembre 2025 è stata modificata la ripartizione delle risorse del fondo per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (Fondo IPCEI) effettuata con i decreti direttoriali 13 ottobre 2022, 19 dicembre 2022, 4 settembre 2023, 23 febbraio 2024, 8 maggio 2024 e 19 settembre 2024.

Tali risorse, destinate alla realizzazione degli interventi IPCEI «Idrogeno 1», «Idrogeno 2», «Idrogeno 4», «Infrastrutture digitali e servizi cloud», «Microelettronica 2», sono riallocate secondo gli importi previsti in allegato I al decreto, con contestuale rideterminazione delle fonti individuate per la copertura delle agevolazioni ai singoli progetti secondo quanto indicato in allegato II al decreto ed adeguamento alle stesse delle determinazioni già assunte con i decreti di concessione adottati alla data del citato provvedimento 10 novembre 2025, ove rilevanti.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo del decreto è consultabile dalla data del 21 novembre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it - fatto salvo l'allegato II ai fini del rispetto delle condizioni di riservatezza previsti dalle decisioni europee di autorizzazione richiamate nelle premesse del decreto.

25A06430

Comunicato relativo all'avviso 18 novembre 2025 - Riapertura degli sportelli per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori delle aree di crisi industriale di Gela, di Venezia e di Massa-Carrara e conferma della chiusura dello sportello relativo ai territori dell'area di crisi del polo produttivo dell'area costiera livornese.

A seguito del completamento degli adempimenti amministrativi previsti dalla circolare direttoriale n. 2006 del 5 settembre 2025, con avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 novembre 2025, è stata disposta, a partire dalle ore 12:00 del 26 novembre 2025, la riapertura degli sportelli per la selezione di iniziative imprenditoriali da agevolare tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle aree di crisi industriale di Gela, di Venezia e di Massa-Carrara.



In conseguenza dell'esaurimento delle risorse disponibili, nel medesimo avviso è stata confermata la chiusura dello sportello per la selezione di iniziative imprenditoriali da agevolare tramite ricorso al sopraccitato aiuto nel territorio dell'area di crisi industriale del Polo produttivo dell'area costiera livornese.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, l'avviso è stato pubblicato in data 21 novembre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy <http://www.mimit.gov.it>.

25A06431

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Criteria di riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025 per la promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia.

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.governo.it sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: <http://disabilita.governo.it> sezione «Avvisi e bandi» è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione e del merito del 26 settembre 2025, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2025, n. 3000, che stabilisce i criteri di riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle

persone con disabilità per l'anno 2025 per la promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, ai sensi dell'art. 1, comma 213, lettera g), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

25A06425

Criteria di riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025, per la promozione e realizzazione di progetti e iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico.

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.governo.it sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: <http://disabilita.governo.it> sezione «Avvisi e bandi» è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 ottobre 2025, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2025, n. 3001, che stabilisce i criteri di riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025, per la promozione e realizzazione di progetti e iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico, ai sensi dell'art. 1, comma 213, lettera e), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

25A06432

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-280) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 2 0 2 *

€ 1,00

